

XVI legislatura

A.S. 3110:

"Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

Febbraio 2012
n. 119



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

TITOLO I CONCORRENZA	1
Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni	1
<i>Articolo 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)</i>	1
<i>Articolo 2 (Tribunale delle imprese)</i>	2
Commi 1 e 4-6	2
Commi 2 e 3 (Tribunale delle imprese)	4
<i>Articolo 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)</i>	5
<i>Articolo 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)</i>	6
Capo II Tutela dei consumatori	7
<i>Articolo 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)</i>	7
<i>Articolo 6 (Norme per rendere efficace l'azione di classe)</i>	8
<i>Articolo 7 (Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)</i>	8
<i>Articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio)</i>	9
Capo III Servizi professionali	9
<i>Articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate)</i>	9
<i>Articolo 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)</i>	11
<i>Articolo 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)</i>	12
<i>Articolo 12 (Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)</i>	15
Capo IV Disposizioni in materia di energia	18
<i>Articolo 13 (Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)</i>	18
<i>Articolo 14 (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)</i>	19
<i>Articolo 15 (Disposizioni in materia di separazione proprietaria)</i>	20
<i>Articolo 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)</i>	20
<i>Articolo 17 (Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)</i>	21

<i>Articolo 18 (Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 19 (Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 20 (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 22 (Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 23 (Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 24 (Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari).....</i>	<i>26</i>
Capo V Servizi pubblici locali	28
<i>Articolo 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 26 (Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)</i>	<i>30</i>
Capo VI Servizi bancari e assicurativi	31
<i>Articolo 27 (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica).....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 30 (Repressione delle frodi)</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 31 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada).....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni).....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 33 (Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti).....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 34 (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto).....</i>	<i>36</i>

<i>Articolo 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)</i>	37
Commi 1-2 e 5-13.....	37
Commi 3 e 4 (Accisa energia elettrica).....	53
Capo VII Trasporti	57
<i>Articolo 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti)</i>	57
<i>Articolo 37 (Misure per il trasporto ferroviario)</i>	59
Capo VIII Altre liberalizzazioni	59
<i>Articolo 38 (Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)</i>	59
<i>Articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)</i>	60
<i>Articolo 40 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)</i>	61
TITOLO II INFRASTRUTTURE	63
Capo I Misure per lo sviluppo infrastrutturale	63
<i>Articolo 41 (Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – project bond)</i>	63
<i>Articolo 42 (Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)</i>	64
<i>Articolo 43 (Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)</i>	65
<i>Articolo 44 (Contratto di disponibilità)</i>	66
<i>Articolo 45 (Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)</i>	69
<i>Articolo 46 (Disposizioni attuative del dialogo competitivo)</i>	70
<i>Articolo 47 (Riduzione importo “opere d’arte” per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)</i>	71
<i>Articolo 48 (Norme in materia di dragaggi)</i>	72
<i>Articolo 49 (Utilizzo terre e rocce da scavo)</i>	73
<i>Articolo 50 (Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)</i>	73
<i>Articolo 51 (Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)</i>	74

<i>Articolo 52 (Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)</i>	<i>75</i>
<i>Articolo 53 (Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)</i>	<i>76</i>
<i>Articolo 54 (Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)</i>	<i>77</i>
<i>Articolo 55 (Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)</i>	<i>78</i>
Capo II Misure per l'edilizia	79
<i>Articolo 56 (Norma nel settore edilizio)</i>	<i>79</i>
<i>Articolo 57 (Ripristino IVA per housing sociale)</i>	<i>80</i>
<i>Articolo 58 (Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)</i>	<i>82</i>
Capo III Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura	82
<i>Articolo 59 (Extrageffito IVA per le società di progetto per le opere portuali)</i>	<i>82</i>
<i>Articolo 60 (Regime doganale delle unità da diporto)</i>	<i>85</i>
<i>Articolo 61 (Anticipo recupero accise per autotrasportatori)</i>	<i>85</i>
<i>Articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)</i>	<i>89</i>
<i>Articolo 63 (Attivazione nuovi "contratti di filiera")</i>	<i>90</i>
<i>Articolo 64 (Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)</i>	<i>91</i>
<i>Articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)</i>	<i>92</i>
<i>Articolo 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)</i>	<i>92</i>
<i>Articolo 67 (Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)</i>	<i>94</i>
TITOLO III EUROPA	95
Capo I Armonizzazione dell'ordinamento interno	95
<i>Articolo 68 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici)</i>	<i>95</i>
<i>Articolo 69 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)</i>	<i>95</i>
<i>Articolo 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)</i>	<i>96</i>

Capo II Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali	97
<i>Articoli 71-82</i>	97
Capo III Altre misure di armonizzazione	98
<i>Articolo 83 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)</i> . 98	
<i>Articolo 84 (Modifiche al DPR 28 maggio 2009, n. 107)</i>	99
<i>Articolo 85 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211)</i>	100
<i>Articolo 86 (Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)</i>	101
<i>Articolo 87 (Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)</i>	102
<i>Articolo 88 (Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché dei servizi di smaltimento e depurazione)</i>	103
<i>Articolo 89 (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09)</i>	105
<i>Articolo 90 Interventi volti a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese</i>	109
<i>Articolo 91 (Modifica alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)</i>	110
<i>Articolo 92 (Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale)</i>	111
<i>Articolo 93 (Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)</i>	113
<i>Articolo 94 (Domanda di sgravio dei diritti doganali)</i>	114
<i>Articolo 95 (Modifiche all'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)</i>	115
<i>Articolo 96 (Residenza OICR)</i>	117
<i>Articolo 97 (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)</i>	118

TITOLO I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Articolo 1

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

Il comma 1 dispone l'abrogazione, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica e del principio di concorrenza, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al successivo comma 3 e secondo le previsioni del presente articolo:

a) delle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

Il comma 2 prevede che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera nel rispetto di alcuni fondamentali valori.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività

economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

Il comma 4 impone a regioni, province e comuni di adeguarsi ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

Il comma 5 esclude dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e i servizi di comunicazione, nonché le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato l'articolo, afferma che esso, determinando effetti positivi in termini di sviluppo di attività economiche, è anche suscettibile di determinare effetti positivi - quantificabili solo a consuntivo - per la finanza pubblica, corrispondendo inoltre il venir meno di restrizioni ed oneri amministrativi a minori attività per enti ed amministrazioni interessate.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

(Tribunale delle imprese)

Commi 1 e 4-6

Il comma 1 modifica gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, che disciplina l'istituzione delle Sezioni "specializzate" in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, trasformandole in sezioni specializzate in tutta la materia del "diritto d'impresa";

Il comma 4 modifica la disciplina della procedura per l'attivazione delle azioni di "classe" di cui all'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 168/2003, ivi stabilendo che la domanda per la medesima azione sia proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 stabilisce che l'amministrazione provveda allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma il dispositivo prevede la trasformazione delle "Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" già istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello indicate nell'art. 1 del D.lgs. n. 168 del 2003, in "Sezioni specializzate in materia di imprese", attribuendo alle stesse anche competenze in materia di contenzioso tra imprese e per la c.d. *class action*, al fine di accelerare la definizione di tali procedimenti.

Ne trae la conclusione che, trattandosi di organismi già esistenti e funzionanti nell'ambito dei principali tribunali e corti di appello, non si evidenzerebbero profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, per cui, richiamandosi alla clausola di invarianza, riferisce che dalla previsione non derivano oneri, in quanto le nuove competenze dovranno essere svolte dall'amministrazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, va preliminarmente sottolineato che la nuova configurazione delle sezioni giudiziarie specializzate aventi competenza sulle controversie in materia del diritto d'impresa, e non più solo per la proprietà industriale - come previsto dalla norma vigente - pur trovando attuazione nell'ambito dei medesimi organismi analoghi, che sono già esistenti presso tribunali e le Corti d'appello, appare prefigurare più intensi carichi di lavoro, con relativi maggiori fabbisogni di risorse umane e strumentali, rispetto ai quali occorrerebbe garantire che la riorganizzazione degli uffici escluda, *medio tempore*, l'emergere di nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Sul punto della neutralità finanziaria di innovazioni normative che si riflettono in alterazioni e/o modifiche dei carichi di lavoro, di particolare valore metodologico - come segnalato anche di recente

dalla Corte dei Conti¹ - va ribadito nuovamente che, lungi dal costituire un formula di per sé idonea a garantire dall'insorgenza di nuovi oneri, la mera apposizione di una clausola di invarianza andrebbe confortata alla luce di elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Commi 2 e 3 **(Tribunale delle imprese)**

Il comma 2 - che prevede l'inserimento di un nuovo comma, l'*1-ter*, all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - stabilisce la quadruplicazione della misura del contributo unificato per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003, le quali si occuperanno anche di cause in materia d'impresa per effetto delle novità introdotte con l'articolo in esame.

Il comma 3 stabilisce che il maggior gettito derivante dalla rimodulazione del contributo unificato è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per gli interventi urgenti in materia di giustizia istituito dall'articolo 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La RT afferma che le entrate derivanti dai nuovi importi del contributo unificato introdotti dal provvedimento in esame non sono previste a legislazione vigente; la quantificazione del gettito corrispondente deriva da un calcolo differenziale rispetto alle entrate attuali, sulla base di un numero medio di procedimenti annui di 5.000 per il primo grado e di 500 per il secondo grado ed è pari a circa 7,76 mln.

La tabella di seguito riportata riassume sinteticamente i dati esposti dalla RT.

¹ La Corte ha affermato che "l'attribuzione di nuovi, impegnativi, compiti agli apparati amministrativi dello Stato e degli enti pubblici, all'interno di un contesto di neutralità finanziaria che prevede il ricorso alle esistenti risorse umane e strumentali e alle disponibilità degli ordinari capitoli di bilancio....." dovrebbe accompagnarsi ad una "relazione tecnica, anche attraverso il contributo delle amministrazioni interessate, che dovrebbe, opportunamente, contenere una quantificazione del maggior impegno richiesto ai dipendenti ed una ricognizione dei margini di operatività degli uffici in modo da favorire l'adozione di misure organizzative che consentano il pieno svolgimento dei nuovi compiti, senza pregiudizi o rallentamenti dell'ordinaria attività istituzionale." Cfr. CORTE DEI CONTI, *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2010*, pagina 2.

Contributo unificato - Gettito atteso				
		I° grado	II° grado	Totale
	Precedente importo medio c.u.	450	675	
	Nuovo importo medio c.u.	1.800	2.700	
	Numero cause	5.000	500	
A	Gettito precedente	2.250.000	337.500	2.587.500
B	Gettito nuovo	9.000.000	1.350.000	10.350.000
C = B - A	Maggior gettito atteso	6.750.000	1.012.500	7.762.500

Al riguardo, si rileva che la RT non esplicita la fonte dei dati né precisa il periodo al quale essi si riferiscono limitandosi ad indicare in 5.000 unità il numero medio annuo di procedimenti di primo grado e in 500 unità annue quelli di secondo grado.

In proposito, si osserva che la RT, assumendo a base il dato storico dei processi istruiti, non sembra aver tenuto in considerazione, nelle stime del maggior gettito, l'effetto di deflazione delle vertenze che l'incremento del contributo unificato in modo così significativo potrebbe determinare, con conseguenze sul gettito atteso. Si evidenzia peraltro che, sulla base della disposizione in esame, il maggior gettito in oggetto viene versato, nella misura in cui emerge, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposito fondo istituito - a norma dell'articolo 37, comma 10, del D.L. n. 98 del 2011 - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia. Un gettito inferiore alle stime della RT implicherà, quindi, minori risorse riversate al citato Fondo.

Articolo 3

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

L'articolo in esame, inserendo nel codice civile l'articolo 2463-*bis*, introduce la fattispecie della società semplificata a responsabilità limitata; essa può essere costituita, senza necessità d'atto pubblico, con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della

costituzione ed ha come limite minimo di capitale sociale da versare la somma di un euro.

Viene specificato che la comunicazione ai fini dell'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese è esente da diritti di bollo e di segreteria.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la disposizione, evidenzia la prevista esenzione da diritti di bollo e di segreteria in relazione alla comunicazione ai fini dell'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese.

In proposito, la RT ritiene che la misura si configuri come rinuncia a maggior gettito, in ogni caso di trascurabile entità, non procedendo alla quantificazione degli effetti finanziari.

Al riguardo, si rileva che la RT non sembra tenere conto di un possibile effetto di sostituzione, in base al quale soggetti che avrebbero comunque dato vita ad una società a responsabilità limitata nelle forme ordinarie sono indirizzati all'utilizzo del nuovo strumento, con conseguenze finanziarie in termini di minor gettito².

Articolo 4

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

La norma attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il controllo del rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica dell'ordinamento.

A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri monitora la normativa regionale e locale, assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza e, nel caso di superamento del termine, propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Inoltre, nello svolgimento di tale attività, essa può richiedere informazioni a privati ed enti pubblici.

Le suddette attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che le attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte nell'ambito delle risorse umane strumentali e

² La fattispecie in esame potrebbe, inoltre, dar luogo a fenomeni elusivi con riguardo a forme di interposizione, in virtù del trattamento più favorevole riservato ai soggetti di età inferiore ai trentacinque anni.

finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la clausola di invarianza finanziaria includendovi anche l'esclusione dell'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché minori entrate a carico della finanza pubblica.

Capo II

Tutela dei consumatori

Articolo 5

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

L'articolo introduce un ulteriore articolo al decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo). Con riferimento a questo articolo aggiuntivo:

- il comma 1 prevede che l'autorità garante della concorrenza e del mercato abbia il potere di dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari;
- il comma 2 prevede che il relativo provvedimento sia diffuso mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità e dell'operatore che adotta la clausola vessatoria, e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno;
- il comma 3 consente alle imprese interessate di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate per i medesimi motivi, ferma restando la responsabilità dei professionisti verso i consumatori;
- il comma 4 attribuisce al giudice amministrativo la competenza di decidere sulle deliberazioni prese dall'autorità ai sensi dei precedenti commi. E' fatta salva la competenza del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno;
- il comma 5 stabilisce che le suddette attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La RT si limita a ribadire il disposto del comma 5, dal quale si evince che l'articolo non determinerà oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sarebbe auspicabile una valutazione in ordine alla numerosità dei contratti tra professionisti e consumatori stipulati mediante adesione a moduli, modelli o formulari. Tali informazioni risulterebbero utili al fine di valutare se l'aggravio di compiti posto a carico dell'Autorità sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, si rappresenta che l'Autorità medesima ha lamentato "le serie difficoltà finanziarie in cui versa l'Istituto e l'assenza di sufficienti risorse umane", evidenziando inoltre che nel 2013 si registrerà un disavanzo di 8 mln di euro, destinato a triplicare nel 2014³.

Articolo 6

(Norme per rendere efficace l'azione di classe)

L'articolo introduce una serie di novelle di identico tenore al fine di stabilire che per l'attivazione della *class action* non è più richiesta l'identità del diritto dei ricorrenti, bensì la loro omogeneità.

La RT sottolinea che l'articolo è finalizzato alla maggior tutela degli interessi dei consumatori, laddove la precedente normativa risultava di difficile applicazione e in contrasto con la *ratio* della legge. Esso non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

L'articolo estende gli strumenti di tutela previsti dal codice del consumo in materia di pratiche ingannevoli e pubblicità anche alle imprese di minore

³ V. Osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, X Commissione del Senato della Repubblica, pagina 10, 8 febbraio 2012.

dimensione, cioè alle imprese che esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.

La RT afferma che la norma è finalizzata ad una più completa tutela del consumatore e non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Contenuto delle carte di servizio)

Il comma 1 dispone che le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura, indicano specificamente i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori stessi.

Il comma 2 prevede che le Autorità indipendenti di regolazione e gli enti pubblici comunque dotati di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1.

La RT afferma che la norma è finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore e non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo III

Servizi professionali

Articolo 9

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

Il comma 1 prevede l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Il comma 2 stabilisce che ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Il comma 3 prevede che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

Il comma 4 dispone l'abrogazione di tutte le norme vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe professionali.

Il comma 5 prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Il comma 6 prevede una serie di modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in conseguenza di quanto stabilito ai commi precedenti.

Il comma 7 afferma che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT riferisce che il dispositivo è volto a rendere libera la contrattazione tra il professionista e il cliente, per quanto riguarda la determinazione del compenso dovuto. A tal fine, si procede all'eliminazione delle tariffe professionali, favorendo lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti con l'effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione. Ad un successivo decreto viene rinviata la determinazione dei parametri per la determinazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale e per stabilire oneri e contributi alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.

Si prevede che il tirocinio o la pratica, finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, possano essere svolti nell'ultimo biennio di studi universitari, ovvero presso pubbliche amministrazioni all'esito del corso di laurea. Sono esclusi i tirocini per l'esercizio delle professioni mediche o sanitarie.

L'attuazione dell'articolo, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva - ad un primo esame - il mero rilievo ordinamentale per i profili di interesse delle norme richiamate in materia di libera determinazione delle tariffe professionali. Dovrebbe, peraltro, essere considerato il riflesso che da tale norma potrebbe aversi, almeno nel medio periodo, sull'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale, delle casse previdenziali delle professioni regolamentate che rientrano nella Amministrazioni pubbliche.

Sul punto, richiamandosi al comma 2, secondo periodo, laddove si prevede che, con successivo decreto, saranno individuati i parametri per la determinazione degli oneri e contribuzioni per le prestazioni da destinare alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe, la clausola di invarianza di cui al comma 7 dovrebbe essere esplicitamente riferita a tale fattispecie.

Articolo 10

(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)

Il comma 1 modifica l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede che in materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei medesimi delle banche possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, nonché di piccole imprese e medie imprese. A tali fattispecie la disposizione in esame aggiunge anche la categoria dei liberi professionisti, sempre a condizione che la maggioranza dei voti dei consorzi sia nella titolarità delle piccole e medie imprese.

La RT afferma che la disposizione prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche che esercitano prevalentemente attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci, possano partecipare anche i liberi professionisti, purché le piccole e medie imprese continuino a disporre della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

Trattandosi di norma ordinamentale, non vi sono effetti per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, tenuto conto del rilievo ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, si operi una modifica alla disciplina del numero delle farmacie in modo che il numero delle autorizzazioni sia stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 3 prevede le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possano istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Il comma 4 prevede che fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Il comma 5 stabilisce che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.

Il comma 6 prevede che i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

Il comma 7 stabilisce che decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

Il comma 8 prevede che al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, laddove si prevede che seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una farmacia, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa ceda la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dall'acquisto medesima.

Il comma 9 stabilisce che il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.

Il comma 10 prevede che l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (vendita prodotti medicinali in altri esercizi commerciali che non siano farmacie), deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

Il comma 11 stabilisce che l'istituzione, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), di un fondo di solidarietà

nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennità che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 prevede che con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.

La RT, dopo aver esposto sinteticamente il contenuto dell'articolo, riferisce che la norma, liberalizzando il settore della vendita di farmaci, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, va preliminarmente osservato che l'esercizio delle rivendite di farmaci al pubblico, con il relativo personale specializzato, é oggi talvolta effettuato anche attraverso farmacie nella titolarità dei comuni (queste sarebbero circa 1.400 su un numero di 17.000 farmacie presenti nel territorio nazionale).

Tali farmacie sono, a tutti gli effetti, aziende strumentali degli enti locali, i quali ne sono titolari o intestatari delle relative quote di partecipazione azionaria o sociale, secondo la formula organizzativa di volta in volta adottata, conseguendone i relativi utili alla fine di ogni esercizio.

A fronte di ciò, va anche considerato che i commi 11 e 12 del dispositivo in esame prevedono il coinvolgimento dell'Ente di previdenza dei Farmacisti - che si configura quale amministrazione pubblica ai sensi del SEC95- in relazione alla costituzione di un fondo *ad hoc* al fine di assicurare un livello minimo di redditività delle farmacie secondo la nuova disciplina; i cui oneri relativi alla costituzione ricadranno sulla maggiore contribuzione che sarà d'ora innanzi posta a carico degli altri esercenti la professione farmacista.

In connessione con tale prescrizione, pertanto, si potrebbe determinare un onere aggiuntivo nei casi in cui l'esercizio delle rivendite di farmaci sia effettuato, direttamente o indirettamente, dagli enti locali, il che renderebbe necessario che ne sia individuato il relativo effetto finanziario, che appare suscettibile di riflettersi, sia pure indirettamente, in termini di nuovi o maggiori oneri per gli enti coinvolti⁴.

Articolo 12

(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

Il comma 1 stabilisce che la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aumentata di cinquecento posti.

Il comma 2 prevede che con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

Il comma 3 stabilisce che entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.

I commi 4-8 sostituiscono e modificano i commi 1 e 2 dell'articolo 26, il comma 2, dell'articolo 27, gli articoli 82 e 153, il comma 1 dell'articolo 155, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

Il comma 9 prevede che dall'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT riferisce che le norme in esame prevedono la revisione della tabella notarile con l'incremento di cinquecento posti del numero di notai.

⁴ Il tutto senza considerare che anche il relativo ente di previdenza obbligatoria (A.G.O.), in quanto amministrazione pubblica ai sensi della normativa di contabilità nazionale, sarà chiamato a gestire le risorse del fondo di riequilibrio in parola.

Con riferimento al comma 3, segnala che le spese per l'organizzazione dei concorsi già banditi, per complessivi 550 posti, gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia, sul capitolo 1250 p.g.10.

In particolare si segnala che le procedure concorsuali indette con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009 per 200 posti, sono già state espletate, mentre quelle relative al concorso indetto con decreto direttoriale 27 dicembre 2010 per 200 posti e quelle relative al concorso indetto con decreto direttoriale 27 dicembre 2011 per 150 posti, saranno avviate rispettivamente il mese di febbraio p.v. e la fine dell'anno 2012.

Gli ulteriori concorsi pubblici per la nomina fino a 500 posti da bandire entro il 31 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre 2014, potranno essere fronteggiati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a valere del capitolo di bilancio 1250. p.g. 10, del Ministero di giustizia.

Si specificano di seguito le voci di spesa previste per l'organizzazione di ciascuno dei nuovi concorsi da bandire:

Allestimento aule	€ 350.000
Cancelleria	€ 40.000
Facchinaggio	€ 30.000
Gettoni per vigilanza e segretari	€ 48.000
Rimborso spese per i commissari fuori sede	€ 150.000
Compenso commissari	€ 30.000
TOTALE SPESE	€ 648.000

Al riguardo, innanzitutto per i profili di quantificazione, posto che l'onere relativo alle singole procedure concorsuali risulta dettagliatamente riportato nella RT, andrebbe non di meno fornita l'indicazione dei parametri e delle grandezze impiegati a tal fine, e idonei a comprovare l'effettiva adeguatezza delle cifre ivi indicate per ciascuna previsione di spesa.

Venendo invece ai profili di copertura, considerato che la RT riferisce espressamente che, in relazione all'incremento di n. 500 posti nell'organico notarile ivi previsto al comma 1, ci si potrà avvalere delle procedure concorsuali da espletarsi sino al 2014 - potendo avvalersi delle dotazioni finanziarie già previste nel bilancio a legislazione vigente - l'occasione sembra utile per formulare alcune osservazioni di carattere metodologico contabile.

In primo luogo, va segnalato infatti che la costruzione delle previsioni di spesa, così come stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità, debba sempre improntarsi al criterio esclusivo della legislazione vigente.

Ora, se appare evidente che la dotazione finanziaria a l.v. relativa alla copertura degli oneri di procedure concorsuali che risultino esser state già in parte espletate, o, almeno, avviate sulla base alla legislazione vigente, può ben configurarsi quale idonea copertura del relativo onere, ciò non può tuttavia dirsi per i posti relativi al nuovo contingente *de quo* di n. 500 unità: il quale è chiaramente "aggiuntivo" rispetto a quello che era già previsto dalla legislazione vigente.

Ne segue che, pur considerando la clausola di neutralità indicata al comma 9, la corretta copertura finanziaria relativa alle procedure concorsuali che si prevedono per l'accesso di detto nuovo contingente organico, dovrebbe, a rigore, essere effettuata a carico di nuove e aggiuntive risorse: dovendosi ritenere, al contrario, la copertura di un nuovo onere a carico del bilancio, non consentita dalla legge di contabilità.

In proposito, si segnala peraltro che il citato piano di gestione n. 10, del capitolo 1250 (Beni e Servizi) della rubrica di spesa del Ministero della Giustizia, pur recando la necessaria disponibilità (657.000 euro annui) per il triennio 2012/2014, è però genericamente intestato a "Funzionamento consiglio, comitati e commissioni e dei servizi relativi ai revisori contabili" per cui non v'è alcuna certezza che gli stanziamenti in questione, siano stati determinati sui soli fabbisogni in esame.

Ad ogni modo, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità impone che la RT, in presenza di clausole di neutralità, dovrebbe recare l'illustrazione dei dati e degli elementi di dettaglio idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità, diversamente risolvendosi in una copertura a carico del bilancio.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

Articolo 13

(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)

L'articolo stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare ai valori europei i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduca progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sui mercati europei.

La RT descrive la norma e ricorda la definizione di soggetti considerati vulnerabili ai fini della norma stessa (clienti domestici, utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, scuole, carceri, strutture con funzioni di assistenza, clienti con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui). Afferma, poi, che la disposizione non comporta effetti finanziari per lo Stato ed è volta, attraverso la riduzione dei costi, a conseguire un beneficio per gli utenti.

Al riguardo, si osserva che la riduzione del prezzo del gas per l'ampia platea dei soggetti interessati potrebbe determinare effetti sulla finanza pubblica, da un lato in termini di minore gettito fiscale (sia a titolo di IVA, con riferimento alla base imponibile che si modifica in connessione con la variazione di prezzo, sia per il minore fatturato delle imprese di distribuzione), dall'altro, di maggior gettito, a causa della corrispondente diminuzione dei costi, con riferimento ai soggetti IRES ricompresi tra i destinatari della disposizione in esame (per esempio, case di cura e riposo e scuole private).

Nello stesso tempo, andrebbero considerati i risparmi come consumi intermedi conseguibili dalle pubbliche amministrazioni che possono beneficiare della riduzione del prezzo del gas (scuole, ospedali, carceri ecc.). Ulteriori effetti sulla finanza pubblica potrebbero derivare dall'impiego del maggior reddito disponibile che deriverebbe dai minori costi connessi con il consumo del gas (maggiore IVA per consumi durevoli; maggiori risparmi; etc.).

Gli effetti finanziari complessivi associabili all'articolo 13 appaiono, quindi, esaminabili solo in una ottica di equilibrio complessivo, che tenga conto dell'adattamento del sistema economico ad un sistema di regolazione che favorisca un minore livello dei prezzi del gas per alcuni clienti.

Articolo 14

(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

Il comma 1 dispone che le capacità di stoccaggio che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico decise nel 2000 e delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite dal MISE, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto ministeriale, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero. Tali servizi sono offerti dalle imprese di settore in regime regolato con modalità definite dall'AEEG (comma 2).

Il comma 3 prevede che eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo modalità, stabilite dall'AEEG, per servizi diversi da quelli di modulazione.

Il comma 4 prevede la cessione da parte delle imprese di stoccaggio del volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del MISE.

La RT rappresenta che il complesso delle descritte disposizioni mira a far sì che le maggiori capacità di stoccaggio di gas naturale, attualmente accessibili ai soli venditori di gas al mercato civile, siano ridestinate anche al settore industriale, al fine di consentire l'approvvigionamento a prezzi più bassi. Si tratta, pertanto, di disposizioni che non comportano effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare. Si rinvia comunque alle osservazioni formulate in relazione agli effetti economico-finanziari di una riduzione dei prezzi del gas.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)

L'articolo fissa in 6 mesi il termine per emanare il D.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 296 del 2006, relativo alla separazione proprietaria di SNAM Rete gas da ENI S.p.A..

La RT sottolinea che la norma è di natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, l'articolo prevede che, con decreto ministeriale, siano stabilite le modalità per individuare le effettive maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali nei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.

La RT afferma che l'attuazione di tale norma è foriera di effetti netti positivi in considerazione del fatto che le eventuali maggiori entrate correlate all'attivazione dei predetti nuovi investimenti da individuare, una volta accertate, saranno solo in parte destinate alle finalità previste dalla norma. La restante parte, pertanto, resterà acquisita all'entrata del bilancio statale a miglioramento dei saldi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 17

(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)

Il comma 1 fa decorrere dal 30 giugno 2012 la possibilità, per i gestori di impianti di distribuzione titolari anche dell'autorizzazione petrolifera, di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea e salvo rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. La perdita di efficacia dei patti di esclusiva opera, da tale data, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Il comma 1 consente, nel rispetto delle norme vigenti ed anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante, al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto.

Il comma 2, al fine di consentire l'utilizzo più ampio di tutte le tipologie contrattuali previste dall'ordinamento per la disciplina dei rapporti tra proprietari degli impianti ed eliminare il vincolo della tipizzazione tramite accordi aziendali, prevede che, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione, possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie (comma 12 sostituito). Al Ministero dello sviluppo economico competerà di dettare i criteri in base ai quali si stabilirà un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato: esso è applicabile al caso in cui i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, si accordino per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso (comma 13 sostituito). Infine stabilisce che i nuovi contratti devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento (comma 14 sostituito).

Il comma 3 inquadra nell'ambito dell'abuso di dipendenza economica i comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore.

Il comma 4 consente che, negli impianti di distribuzione dei carburanti, possa essere svolto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto; di rivendita di tabacchi presso gli impianti con una superficie minima di 1500 mq; nonché di vendita di ogni bene e servizio. Per tutte queste attività, se di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, si prevede che siano esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. La previgente clausola di salvaguardia dei vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione, poi, è delimitata cronologicamente a quelle espletate al 30 giugno 2012.

Il comma fa poi divieto ai Comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili ai sensi della

vigente normativa nazionale o dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

Inoltre, l'obbligo di adeguare gli impianti di distribuzione dei carburanti con apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato è consentito solo a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri citati, e, per gli impianti esistenti, esso deve aver luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 32 del 1998.

Il comma 5 esclude che l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possa essere subordinato all'obbligo di presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

Il comma 6 prevede che l'AEEG adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo n. 164 del 2000, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superamenti di capacità impegnata previsti per gli stessi impianti.

La RT, dopo aver sinteticamente descritto l'articolo, evidenziandone il carattere pro-concorrenziale, afferma che esso non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato, in quanto ha ad oggetto liberalizzazioni di carattere commerciale tra soggetti privati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18

(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)

L'articolo dispone la liberalizzazione, fuori dei centri abitati, dell'utilizzo degli impianti di distribuzione di carburanti completamente automatizzati che non richiedono la presenza fisica del gestore, prevedendo il divieto di porre vincoli o limitazioni al loro uso continuativo, anche durante l'orario di apertura.

La RT, dopo aver sinteticamente descritto l'articolo, afferma che esso non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato, in

quanto ha ad oggetto liberalizzazioni di carattere commerciale tra soggetti privati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19

(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione della nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì, da comunicare alla commissione europea ai sensi della vigente normativa comunitaria.

I commi 2 e 3 disciplinano le informazioni commerciali relative ai prezzi dei carburanti fornite tramite l'apposita cartellonistica.

Il comma 4 contiene una disposizione procedimentale attinente al disposto di cui ai commi 2 e 3.

La RT evidenzia la natura meramente regolatoria della norma, che non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 20

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

L'articolo elimina il limite del 25% dell'ammontare complessivo del Fondo per l'erogazione di contributi finalizzati alla chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di 10 impianti e alla copertura dei costi ambientali per il ripristino dei luoghi già sede di impianti di distribuzione. Inoltre estende da 2 a 3 anni il periodo in cui tali specifiche destinazioni sono ammesse ai contributi.

Inoltre prevede la rideterminazione sia dell'entità dei contributi erogati a valere sul Fondo che della nuova contribuzione al fondo stesso, articolandola in una componente fissa e in una variabile in funzione dei litri erogati.

La RT, dopo aver descritto la norma, ne sottolinea la natura procedimentale, escludendo che essa comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 21

(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

Il comma 1 prevede che il MISE emani appositi atti di indirizzo allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.

Il comma 2 stabilisce che, in seguito ad apposita analisi, l'AEEG adotta con propria delibera le misure sui sistemi di protezione e difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.

Il comma 3 prevede che con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione delle fonti rinnovabili può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici.

Il comma 4 abroga le disposizioni di cui alla legge n. 105 del 1949, per cui, ai sensi del comma 5, la normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione diventa la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge n. 186 del 1968.

Il comma 6 demanda all'AEEG il compito di definire la remunerazione relativa a specifici *asset* regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.

La RT ricorda che l'articolo mira a contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica. La disposizione ha natura regolatoria, per cui non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22

(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)

Il comma 1 prevede che, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico integrato, istituito presso l'Acquirente unico, è utilizzato anche per la gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la correlata banca dati raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'AEEG adegua i propri provvedimenti in materia in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.

Il comma 2 individua l'apparato sanzionatorio da applicarsi agli operatori di settore da parte dell'AEEG in caso di mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni hanno natura procedurale e pertanto non comportano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, a prescindere dalla clausola di non onerosità apposta dal comma 3, nulla da osservare, atteso che l'Acquirente unico (spa pubblica), il cui sistema informatico deve essere potenziato per rispondere alle nuove funzioni richieste dal comma 1, non è ricompreso nel novero delle PP.AA..

Articolo 23

(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)

Il comma 1 prevede che il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS (valutazione ambientale strategica).

Ai fini della predetta verifica, il Piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere (comma 2).

La RT evidenzia che la norma mira a ridurre i tempi di avvio delle attività e delle specifiche autorizzazioni relative ai singoli progetti di potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare per i profili di competenza.

Articolo 24

(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

Il comma 1 pone un termine per il rilascio dei pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta da almeno 12 mesi l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Decorso il termine e salva proroga, ai sensi del comma 2, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi 90 giorni.

Il comma 3 prevede un'ulteriore possibilità di indire una conferenza di servizi, qualora la Sogin spa segnali al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione.

Il comma 4, fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale (per i rifiuti nucleari) e del Parco Tecnologico (che lo contiene), dispone che le future autorizzazioni alla realizzazione dei progetti di disattivazione valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, comunque denominato, previsto dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è però fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista.

La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati da tali interventi, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e che dalle stesse non derivano pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alle concrete modalità di attuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del disposto dell'ultimo periodo del comma 4, che prevede la possibilità di individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati.

Il comma 5 disciplina le modalità con cui si attinge alla componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 31 del 2010. In proposito si delimita la portata dell'impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, riferendole solo al finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste a legislazione vigente (individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico). Infine, il comma dispone che le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale saranno destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

La RT afferma che, poiché la componente tariffaria in questione grava sulla generalità degli utenti, dal comma non derivano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6, infine, generalizza a tutti i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi l'obbligo di conferirli, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, al Deposito Nazionale per la messa in sicurezza e lo stoccaggio. I tempi e le modalità tecniche del conferimento al Deposito sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Capo V

Servizi pubblici locali

Articolo 25

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

L'articolo, nel disporre in materia di servizi pubblici locali, apporta una serie di modifiche al decreto legge 138 del 2011 e all'articolo 114 del decreto legislativo 267 del 2000.

In particolare, si dispone che Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno 2012, organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, non inferiori alla dimensione del territorio provinciale, in modo tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. In caso di decorrenza infruttuosa del suddetto termine è previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Consiglio dei Ministri.

A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte degli enti territoriali costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei medesimi, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011.

Si prevede una priorità di assegnazione dei finanziamenti pubblici statali, di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali, ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui sia stata verificata l'efficienza gestionale e la qualità del servizio.

Nei confronti delle società *in house* si prevede che le stesse siano assoggettate al patto di stabilità interno con modalità da stabilirsi con decreto e si attribuisce all'ente locale o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino la vigilanza sull'osservanza dei citati vincoli. Sono, inoltre, regolamentati gli acquisti di beni e servizi e il reclutamento del personale.

Anche le aziende speciali e le istituzioni vengono assoggettate, a decorrere dall'anno 2013, al patto di stabilità interno. Alle stesse si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici nonché quelle che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre:

- vengono attribuiti poteri più cogenti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella valutazione della delibera quadro degli enti locali, che deve individuare i settori dei servizi pubblici da liberalizzare e quelli invece sottratti alla liberalizzazione;
- si stabilisce che nelle procedure competitive ad evidenza pubblica per la gestione di servizi pubblici locali, il bando di gara o la lettera di invito debbano prevedere l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione come elemento di valutazione dell'offerta;
- si riduce da 900 mila a 200 mila euro annui la soglia entro la quale è ammissibile l'affidamento diretto ad una società *in house*;

- si determina nel costo storico rivalutato l'importo che il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore, in caso di cessazione della gestione e in presenza di beni non interamente ammortizzati;
- si posticipa al 31 dicembre 2012 ed al 31 marzo 2013 la cessazione, rispettivamente, degli affidamenti diretti e delle gestioni affidate direttamente non conformi alla disciplina vigente, stabilendo che anche oltre la scadenza e fino al subentro del nuovo gestore sia garantita l'integrale e regolare prosecuzione del servizio, senza indennizzo o compenso aggiuntivo;
- si applica anche al servizio del trasporto regionale la disciplina dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 138 del 2011.

Relativamente alla gestione integrata dei rifiuti urbani:

- si consente l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- si deve garantire che, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio sia consentito l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;
- si prevede che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, sia svolto dai comuni mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Infine, si prevede l'obbligo dei concessionari e affidatari di servizi pubblici locali di fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l'affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara. Il ritardo o la falsa dichiarazione configura un illecito sanzionato dal prefetto.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che trattandosi di disposizioni di razionalizzazione e di natura procedimentale, nonché alcune strumentali al conseguimento degli obiettivi posti in capo al comparto degli enti locali o rafforzative di principi di economicità e trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche, non si rilevano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur evidenziando che il complesso delle norme è finalizzato a conseguire una gestione dei servizi pubblici locali caratterizzato da maggiore efficienza ed economicità, si rileva comunque che in capo agli enti ed organismi coinvolti dalle disposizioni (enti territoriali, Autorità garante della concorrenza e del mercato) sono attribuiti numerosi compiti⁵ ed adempimenti che

⁵ Relativamente ai numerosi adempimenti per gli enti locali, si è espressa anche l'ANCI nel corso dell'audizione presso la 10^a Commissione permanente, Industria, Commercio e Turismo, del Senato della Repubblica, nella seduta del 1° febbraio 2012.

appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e per i quali andrebbe verificato se possano essere svolti dagli enti interessati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento allo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, non inferiori alla dimensione del territorio provinciale, si segnala che non necessariamente l'ambito provinciale potrebbe consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Inoltre, il conseguimento di economie di scala e di massimizzazione dell'efficienza del servizio a volte può prescindere dal dato dimensionale e può mutare a seconda del servizio considerato. Utilizzare un valore dimensionale omogeneo per tutti i servizi potrebbe, quindi, non necessariamente portare alla massimizzazione dell'efficienza dei medesimi e al conseguimento delle migliori economie di scala.

Infine, relativamente all'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società *in house*, delle aziende speciali e delle istituzioni, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa le modalità con cui tali organismi dovranno attenersi a tali regole e circa i relativi effetti finanziari discendenti dalla norma.

Articolo 26

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)

La norma apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio.

Si introduce il meccanismo del silenzio assenso all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio.

Infine, si stabiliscono nuovi importi per il versamento del Contributo al CONAI, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo VI

Servizi bancari e assicurativi

Articolo 27

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

Il comma 1 prevede che l'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale provvedono entro il 1° settembre 2012 ad assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. In caso di mancato o inefficiente intervento degli anzidetti soggetti, le regole finalizzate alla predetta riduzione saranno fissate con decreto del MEF.

Il comma 2 prevede che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il comma 3 abroga la vigente normativa sulla commissione di massimo scoperto, che avrebbe dovuto essere interamente sostituita dal citato articolo 117-bis.

La RT rappresenta che, vertendo le norme in materia di rapporti tra istituti di credito e clienti e, quindi, concernendo rapporti privatistici, le stesse non comportano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 28

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

L'articolo pone a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari che condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

La RT afferma che la disposizione, avendo natura procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 29

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

Il comma 1 prevede che, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'articolo 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

Il comma 2 concede alle compagnie, in alternativa ai risarcimenti per equivalente, la facoltà di offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.

La RT asserisce che l'articolo non comporta effetti finanziari per il bilancio statale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 30
(Repressione delle frodi)

Il comma 1 impone alle imprese di assicurazione del ramo RC auto di trasmettere annualmente all'ISVAP una relazione contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

Il comma 2 impone alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo RC auto di indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

La RT fa presente che la disposizione non comporta effetti finanziari per il bilancio statale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31
(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)

Il comma 1, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la RC auto, stabilisce che con regolamento siano definite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni stessi, prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

Il comma 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti

dall'assicurazione per la RC auto, provvedendo ad informare i rispettivi proprietari circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 prevede che la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico, delle violazioni delle norme di circolazione e dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che agli adempimenti contenuti nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'aggravio dei compiti posti a carico delle amministrazioni coinvolte appare contenuto e, pertanto, sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 32

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

Il comma 1 introduce la possibilità per le imprese assicurative, con il consenso dell'interessato, di richiedere l'ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore e di installare meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (c.d. "scatola nera" o equivalenti), la cui attivazione consente il monitoraggio del veicolo. In entrambi i casi si ottiene una riduzione delle tariffe.

Il comma 2 stabilisce che l'attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente deve contenere anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato; essa è trasmessa anche per via telematica mediante le banche dati elettroniche già previste. Analoga modalità di acquisizione, dalle predette banche dati, dovrà essere esperita dall'impresa assicuratrice all'atto della stipula di un nuovo contratto per il medesimo veicolo. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.

Il comma 3 apporta alcune modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

In particolare, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve essere corredata della denuncia secondo apposito modulare e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, nonché del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

Inoltre si stabilisce, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, che qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, l'impresa può decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro, informando il danneggiato e l'ISVAP. All'esito di tali approfondimenti l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato.

Infine si proibisce al danneggiato di rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.

La RT chiarisce che il complesso delle disposizioni dell'articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l'entità della spesa nel settore RC auto. In relazione al comma 1, in

particolare, la RT sottolinea che l'ispezione del veicolo e l'installazione della c.d. "scatola nera" sono a carico delle imprese private e quindi non comportano effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 33

(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)

Il comma 1 interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali da cui derivi l'obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un'invalidità, si applicano anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.

Il comma 2 aggrava la pena nei confronti di chi commette reati di falso finalizzati a conseguire vantaggi derivanti da contratti di assicurazione, ovvero a chi, allo stesso scopo, cagiona danni o aggrava le conseguenze di lesioni personali prodotte da infortuni, ovvero denuncia un sinistro non accaduto.

La RT fa presente che la norma non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 34

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

L'articolo prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo RC auto sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Il mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra comporta una sanzione a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

La RT afferma che la norma, che impone nuovi obblighi alle imprese private nel ramo assicurativo, non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 35

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

Commi 1-2 e 5-13

Il comma 1 prevede che al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reinscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

La RT riferisce che la lettera a) prevede l'incremento della dotazione finanziaria dei fondi di riserva per i residui perenti di parte corrente e di conto capitale. Pertanto, l'incremento dei citati fondi e la conseguente attribuzione delle maggiori risorse ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri determina la possibilità di disporre maggiori pagamenti a fronte delle richieste al momento

non accoglibili (per la limitatezza delle risorse sui fondi stessi). Tale disposizione genera un peggioramento del fabbisogno, in quanto nei tendenziali di spesa è scontato un ammontare di pagamenti commisurato alle dotazioni dei fondi a legislazione vigente.

La relazione tecnica precisa che le assegnazioni disposte con utilizzo dei fondi per la reinscrizione dei perenti non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, il peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; in altri termini, le maggiori risorse saranno finalizzate al pagamento di debiti relativi a spese che hanno già impattato su tale saldo al momento dell'impegno.

Gli effetti d'impatto riportati in allegato 3 sono i seguenti:

Maggiori spese

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
F. res. corr.	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0
F. res. cap.	700	0	0	700	0	0	0	0	0

Copertura finanziaria (Maggiori entrate)

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Riassegnazione C.s. 1778	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, posto che il dispositivo presenta, nel complesso della lettera a) e delle successive lettere, un carattere di innovatività, nel merito della sua concreta finalizzazione (adeguamento della dotazione del fondo riass. residui perenti e assegnazione quote di debito ai creditori), sembra necessario preliminarmente rammentare che in coerenza con i principi di base della contabilità finanziaria, l'assunzione di impegni a valere delle autorizzazioni di spesa, di cui gli stanziamenti in bilancio rappresentano il riflesso contabile, costituisce il momento formale attraverso cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata - assunta a carico della amministrazione, tramite i suoi organi decisionali - determina un primo effetto sulla dimensione finanziario - patrimoniale della medesima amministrazione⁶.

⁶ In altri termini, è questo il momento in cui l'obbligazione assunta in virtù di un contratto, di una sentenza, ovvero di un qualsiasi atto avente carattere normativo per l'amministrazione, pone la stessa nelle condizioni dover poi assumere le misure e gli atti necessari alla finalizzazione della procedura finanziaria, che si conclude col pagamento del debito assunto verso il terzo.

In merito alla lettera a), posto che la stessa RT riferisce che i dispositivi in esame dovrebbero già essere scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente, in termini di indebitamento netto, trattandosi di partite già considerate nella competenza all'atto della loro prima iscrizione, va osservato che l'onere e la relativa copertura, come esposti nell'Allegato alla RT, sono perciò determinati in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Sul punto, occorre segnalare che, se il criterio della competenza economica di cui al SEC95 consente, in linea di massima, di sovrapporre il momento dell'imputazione a quello dell'impegno in senso giuridico-finanziario, occorre altresì sottolineare che ciò a rigore dovrebbe accadere solo per la spesa avente natura economica corrente; mentre, per la spesa in conto capitale, l'imputazione contabile secondo competenza economica avviene convenzionalmente secondo il criterio della cassa.

Ne segue che andrebbero chiarite le ragioni della mancata evidenziazione dell'impatto sull'indebitamento netto, relativamente al

Perciò, riguardando sotto il profilo metodologico contabile la questione, il momento formale dell'impegno contabile, costituisce l'atto prioritario al fine di rendere possibile la liquidazione ed il pagamento del debito, mediante l'ordinazione a carico del tesoriere, rappresentando anche il tramite procedimentale al formale riconoscimento del debito che solo in tal modo trova in evidenza nel sistema di scritture contabili.

La dinamica competenza/residui a cui è ispirata la C.G.S. ed il ruolo rivestito, nel passaggio dall'uno all'altro esercizio finanziario, dalle procedure di accertamento di quanto già impegnato, ma non ancora erogato, fanno il resto per rendere chiarezza alla gestione del bilancio statale, che si ispira al criterio della competenza finanziaria mista: ponendo un netto distinguo tra la quota di risorse che deriva dalla gestione dell'esercizio in gestione, da quella riconducibile a quella degli esercizi già conclusi.

In tal senso, i termini previsti dalla C.G.S. per il mantenimento delle risorse in bilancio nel conto dei residui, prescrivono limiti cronologici alla trasportabilità delle stesse risorse, dall'uno all'altro esercizio, sia che gli stanziamenti risultino già formalmente impegnati, che nell'eventualità gli stessi non lo siano, ponendo tra loro un netto distinguo nel termine solo a ragione natura economica corrente o capitale delle spese cui fanno riferimento.

La scadenza dei detti limiti determina lo stralcio dei medesimi stanziamenti dal bilancio di previsione ed il passaggio delle medesime evidenze, ove si tratti di residui c.d. propri (cioè somme formalmente impegnate), così che l'iscrizione del relativo importo avvenga tra le evidenze scritturali della contabilità c.d. patrimoniale nell'ambito delle partite debitorie poste a carico dello Stato, ma di cui risulta imprecisato il termine di mutazione in pagamento.

Nel procedimento descritto, momento di raccordo tra le partite debitorie già passate in perenzione amministrativa - e dunque stralciate dalla contabilità finanziaria - e bilancio in gestione, è costituito dall'apposito fondo riassegnazione residui perenti, iscritto annualmente nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze; nell'eventualità, a seguito della riviviscenza delle procedure di finalizzazione della spesa o anche della sola "attivazione" del creditore per la liquidazione del suo credito, l'esigenza di porre in liquidazione e quindi in pagamento la partita, obblighi l'Amministrazione a ricorrere all'apposito fondo per la reinscrizione del relativo importo nella dotazione annuale del capitolo di spesa interessato in quel dato esercizio.

Il legislatore ha più volte stabilito, negli ultimi anni, misure volte al rafforzare la dotazione di tali fondi di riserva, al fine di far fronte alle previste necessità debitorie relative ad esercizi conclusi.

In linea generale, viene in risalto anzitutto una differenza contabile fondamentale tra debiti di funzionamento contratti dall'Amministrazione statale, e debiti cosiddetti di finanziamento, legati alla sua gestione finanziaria, dal momento che i primi sono riconducibili alle necessità di acquisizione di beni e servizi, mentre i secondo derivano dalle vere e proprie emissioni del debito pubblico.

2012, in relazione al previsto adeguamento del fondo residui passivi perenti per la parte relativa alla spesa in conto capitale (700 mln di euro).

Inoltre, in merito ai profili riconducibili alla lettera a), relativamente al riversamento ivi disposto, in conto entrata, al bilancio delle risorse già iscritte nella c.s. 1778 della Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio, va segnalato che il versamento in conto entrata dovrebbe sempre accompagnarsi alla riduzione della autorizzazione legislativa di spesa da cui dette giacenze di tesoreria risultino esser state originate. Inoltre, la RT non fornisce alcun elemento che comprovi tali disponibilità. Né la stessa si accompagna o può dirsi l'effetto di una modificazione della vigente legislazione in materia di rimborsi e compensazioni di crediti di imposta. In relazione all'utilizzo di somme dalla medesima gestione di tesoreria nell'ambito di altri recenti provvedimenti (art. 33 della L. 183/2011 - legge di stabilità per l'anno 2012; art. 10 del DL n. 98/2011) sarebbe opportuno acquisire un quadro informativo aggiornato sulle predette disponibilità e, nel presupposto di un corretto utilizzo di tali somme, appare opportuna una riflessione sulla dotazione finanziaria di tale contabilità, che potrebbe risultare sovrastimata rispetto alle esigenze proprie, stanti i diversi "prelievi " sopra ricordati.

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

La RT afferma che, in relazione alle eventuali emissioni del debito pubblico in questione, il DM di cui alla lettera *b)* disciplina, tra l'altro, anche la modalità dell'eventuale versamento al titolo IV dell'entrata del controvalore dei titoli di Stato (nella misura in cui vengano assegnati in luogo del pagamento in contanti), per

compensare la mancata acquisizione all'erario del netto ricavo dei titoli emessi.

Dal maggior fabbisogno complessivo di 4,7 miliardi di euro derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), discende un aggravio delle spesa per interessi, valutati per ciascun anno in 235 milioni a decorrere dall'anno 2012, corrispondenti ad un tasso di interesse medio del 5% annuo.

I termini della relativa copertura sono indicati al successivo comma 3.

Estinzione debiti mediante emissione nuovo debito

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
emiss. Debito	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Maggiori spese correnti

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Oneri interessi	235	235	235	235	235	235	235	235	235

Al riguardo, occorre anzitutto soffermarsi sugli effetti contabilizzati dalla RT e dall'Allegato, alla luce della configurazione finanziaria dell'operazione.

Il riflesso della norma è, infatti, quello di produrre la commutazione di debiti commerciali in debiti finanziari, concentrandone l'impatto nel solo esercizio di emissione dei titoli (2012).

In proposito, va segnalato che gli effetti indicati nell'Allegato alla RT, pari a 2 mld di euro di maggiori uscite correnti, trovano evidenziazione in soli termini di fabbisogno di cassa, in considerazione del fatto che la stessa lettera *b)* esclude, espressamente, che dette emissioni siano da computare in termini di competenza anche nei limiti di emissione relativi all'esercizio 2012 stabiliti in legge di bilancio.

Ora, occorre considerare che all'emissione dei detti titoli aggiuntivi e all'accelerazione dei pagamenti di somme perente, corrisponde il peggioramento del fabbisogno di cassa per il 2012 (4.700 milioni), nonché un innalzamento del debito. Tale peggioramento dovrebbe essere valutato in relazione al miglioramento del fabbisogno connesso con le disposizioni di cui al comma 8, recante l'obbligo di riversamento di risorse in tesoreria.

La RT riferisce poi che dal maggior fabbisogno complessivo del comma 1, per l'insieme delle norme indicate alle lettere a) e b), pari a 4,7 miliardi di euro, discenderebbe un onere per interessi aggiuntivo che la medesima valuta, per ciascun anno, in 235 milioni a decorrere dall'anno 2012, corrispondenti ad un tasso di interesse medio del 5 per cento annuo. In proposito, per i profili di quantificazione, pur considerando che tale effetto d'impatto complessivo in termini di maggiori oneri é stato stimato dalla RT, occorre sottolineare che la relativa quantificazione andrebbe comunque suffragata alla luce della puntuale illustrazione dei dati idonei a renderne trasparente la cifratura, nonché la scansione cronologica indicata a regime dal 2012.

Il comma 2 prevede che al fine di precedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio", e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.

La RT afferma che la disposizione si riferisce ai debiti sorti in relazione a spesa per consumi intermedi, maturati alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse (entro l'importo complessivo di 1 miliardo di euro).

Riferisce, poi, in ordine alla modalità di estinzione del debito, per cui si prevede un incremento del fondo da ripartire per la regolazione delle posizioni debitorie pregresse emerse presso le amministrazioni (articolo 1, comma 50, della legge 266/2005), di un importo di euro 1.000 milioni di euro.

La RT segnala che tale dotazione aggiuntiva fa seguito a quelle già previste con diverse successive disposizioni normative (art. 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2009 e articolo 10, comma

17, del decreto-legge n. 98 del 2011), sulla base di apposite ricognizioni del debito complessivo, con riferimento agli esercizi 2007-2010.

Come in passato, anche l'intervento in esame, riferito al nuovo debito emergente nell'anno 2011, non determina effetti per quanto riguarda l'indebitamento netto, atteso che le risorse del suddetto fondo sono attualmente destinate esclusivamente a fronteggiare posizioni debitorie pregresse che hanno comportato già effetti negativi nei medesimi anni.

Gli effetti d'impatto riportati in allegato 3 in relazione al comma 2 sono i seguenti:

**Maggiori spese co.2
(correnti)**

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
F. rip. deb. pregressi	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maggiori entrate co. 2
(straordinarie)**

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Riass. entr. C.S. 1778	740	0	0	0	0	0	0	0	0

Al riguardo, posto che il dispositivo provvede alla destinazione di uno specifico stanziamento destinato al ripiano dei debiti pregressi relativi alle voci di spesa riconducibili alla sola categoria economica dei consumi intermedi, rifinanziando, per il solo 2012, il fondo già previsto a l.v. dall'articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2006, che in origine era stato finanziato per il solo triennio 2006/2008, vanno anzitutto analizzati i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

In merito, si ricorda che la mancata evidenziazione di effetti correlati alla dotazione prevista per il 2012 del fondo, in termini di fabbisogno oltre che di indebitamento netto, è strettamente correlata alla circostanza che trattasi di fondo destinato esclusivamente alla chiusura di partite debitorie che rivestono natura di regolazioni debitorie pregresse a fini di C.G.S., e da considerarsi, perciò, già scontate nei tendenziali di spesa in termini di contabilità nazionale. Ne deriva, pertanto, l'esigenza, al fine di evitare effetti sulla finanza pubblica, di non utilizzare il suddetto fondo per occorrenze diverse.

Con riferimento al riversamento in entrata delle risorse di cui alla contabilità speciale 1778 si rinvia alle osservazioni formulate in relazione al comma 1, lettera a).

Quanto invece alla restante copertura dell'onere pari a 260 milioni di euro, si rinvia per i profili di quantificazione indicati in relazione al comma 9.

Il comma 5 stabilisce che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 6 stabilisce che, al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La RT riferisce in merito, primo periodo, che l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito, tra l'altro, un vincolo di carattere finanziario per il passaggio da un incarico dirigenziale all'altro o per il rinnovo del medesimo incarico. In particolare, la norma ha introdotto un tetto di spesa che vieta di corrispondere al dirigente che passa a un nuovo incarico, una retribuzione di importo superiore a quella stabilita nel contratto del precedente titolare (analogamente, in caso di rinnovo dell'incarico non può aumentare per l'interessato il trattamento fissato nel contratto scaduto).

Questa nuova disciplina, dettata per ragioni di contenimento della spesa, nella sua rigidità può condizionare negativamente il processo di conferimento degli incarichi dirigenziali nelle fasi di cambiamento organizzativo che sta vivendo l'amministrazione economico-finanziaria e, in particolare, le agenzie fiscali.

Per tali ragioni, la disposizione contenuta nell'art. 35, comma 6, primo periodo, sempre nel rispetto del vincolo finanziario introdotto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 78/2010, prevede la possibilità di estendere la salvaguardia agli incarichi successivi.

La norma non comporta onere, considerato che la compensazione dell'eventuale maggiore spesa è assicurata attraverso l'utilizzo delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva alla corresponsione della retribuzione di posizione e risultato.

Viene in ogni caso mantenuta la riduzione del trattamento economico dei singoli dirigenti prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 (riduzione del 5% per la parte eccedente 90.000 euro lordi fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente quest'ultimo importo).

Quanto al secondo periodo, la RT afferma che la disposizione prevede che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento e delle attività delle amministrazioni pubbliche, in caso di vacanza dei posti di Segretario generale o di Capo dipartimento, le relative funzioni di coordinamento, direzione e controllo possono essere conferite, con decreto dell'organo di vertice politico e per periodi non superiori a centoventi giorni, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale ricompresi nell'ambito di tali strutture.

La disposizione non comporta oneri, tenuto conto che l'incarico in esame, assimilabile a conferimento dell'ufficio *ad interim* viene attribuito a personale già in servizio, e che il relativo trattamento economico è, comunque, a valere sulle risorse disponibili nell'ambito dei relativi fondi.

Al riguardo, per i profili di copertura relativi al primo periodo, va sottolineato - come del resto fa la stessa RT - che la disapplicazione dell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, determinerebbe a rigore l'alterazione di risparmi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente⁷.

In proposito, posto che lo stesso dispositivo indicato al primo periodo prevede che la compensazione degli oneri scaturenti dalla deroga al divieto di corresponsione di una retribuzione di posizione superiore a quella spettante a quella indicata nell'ultimo contratto precedente stipulato per quel determinato ufficio, avvenga a valere del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la

⁷ Nota di lettura n. 81, pagg. 67 e segg..

medesima Agenzia, occorre riflettere sulla circostanza che tali ultime risorse, pur essendo in buona parte "modulabili", rappresentano comunque risorse che sono già previste a legislazione vigente per fronteggiare una determinata finalità.

Per cui, la copertura del dispositivo richiederebbe la dimostrazione della sostenibilità di tali nuovi oneri a valere sul richiamato fondo.

Sul punto, andrebbero quindi meglio chiariti l'effettiva portata del dispositivo e gli effetti d'oneri complessivi attesi, fornendosi i dati relativi al numero degli incarichi coinvolti e agli oneri da considerare, nonché gli elementi illustrativi del grado di modulabilità delle risorse iscritte nei fondi indicati a compensazione.

In particolare, va segnalato che nel fondo per la retribuzione di "posizione" dei dirigenti dell'Agenzia - indicato a compensazione degli effetti attesi dalla norma, unitamente con quella di "risultato" - la determinazione dello stanziamento scaturisce, come noto, da precisi parametri connessi ad obblighi contrattuali per cui, alla parte corrispondente agli obblighi retributivi relativi alla retribuzione di posizione per parte "variabile" dei dirigenti - che é chiaramente "modulabile" - si affianca, però, anche la componente di stanziamento relativa alla copertura della componente retributiva di posizione "fissa" dei dirigenti⁸.

In tal senso, pur ritenendo ipotizzabile in linea di principio la sostenibilità della compensazione degli oneri del dispositivo, a carico della sola quota "modulabile" delle risorse stanziata sui fondi per la retribuzione della componente di "posizione" e di "risultato" dei dirigenti dell'Agenzia, ne andrebbe comunque assicurata la assoluta contestualità: tra il momento della determinazione dei minori risparmi connessi all'efficacia del dispositivo in esame, e la indicata "compensazione" mediante riduzione della quota "modulabile" dei fondi richiamati dalla norma.

Quanto al dispositivo previsto al secondo periodo, pur considerando la esplicita conferma della validità della norma sui tetti retributivi di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, andrebbe comunque confermato che, durante il periodo di vigenza dell'incarico *ad interim* di Capo Dipartimento o equivalente

⁸ L'articolo 49 del C.C.N.L. del personale Dirigente dell' Area VI, siglato il 1 agosto 2006, per il quadriennio normativo 2002-2005, tuttora in vigore, enumera le singole componenti della retribuzione del personale avente qualifica dirigenziale, tra l'altro, anche dell'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli.

(Segretario Generale), non si determini alcun onere aggiuntivo a carico degli stanziamenti a legislazione vigente.

Ad ogni modo, per il dispositivo nel suo complesso, sembrerebbe opportuna la valutazione dell'inserimento di una clausola di neutralità *ad hoc* con riferimento alla "finanza pubblica.

Il comma 7 prevede che il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle modalità di adozione dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 prevede che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

Il comma 9 stabilisce che entro il 29 febbraio 2012 i tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesoriери e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesoriери o cassieri entro il 15 marzo 2012.

Il comma 10 prevede che fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesoriери o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

Il comma 11 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

Il comma 12 prevede che a decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.

Il comma 13 afferma che fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

La RT afferma che il dispositivo proposto prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8.600 mln di euro, calcolati quale media delle risorse detenute a fine mese presso il sistema bancario nel periodo gennaio – novembre 2011 da parte di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Unione di comuni, Enti del comparto sanitario, Università e Dipartimenti universitari. Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno nell'anno 2012.

Tali somme costituiscono risorse proprie degli enti pubblici, da versare sul sottoconto fruttifero, e pertanto lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso che oggi è pari all'1%. L'onere complessivo, calcolato sempre su una giacenza media di 8.600 mln, è stimabile in 60 mln di euro nel 2012 e 70 mln nel 2013 e 2014, al netto della ritenuta fiscale del 20%, con effetto sul saldo netto da finanziare. In termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore pubblico l'onere sarebbe pari ai mancati introiti per interessi da parte degli enti, provenienti dalle banche commerciali. Effettuare una stima di questo minor introito è peraltro complesso in quanto il tasso, che deriva da quello contrattato in sede di convenzione, varia a livello di singolo ente. Si può comunque ipotizzare che gli enti percepissero un tasso per interessi analogo a quella a carico dello Stato, per cui il minor introito ammonterebbe a circa 60 milioni nel 2012 e 70 milioni nel 2013 e 2014, più che compensato dal risparmio degli interessi sul debito.

Tenuto conto che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale e la conseguente maggiore giacenza di liquidità si traducono in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale (pari a 320 mln nel 2012, 150 mln nel

2013 e 150 mln nel 2014, al netto della ritenuta fiscale), utilizzando il tasso medio all'emissione considerato per gli anni 2012-14 nelle simulazioni per la Nota di Aggiornamento al DEF di settembre 2011.

Gli effetti d'impatto riportati in allegato 3 sono i seguenti:

Maggiori entrate co.8 (straordinarie)

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Vers. in Tesoreria	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0

Maggiori spese co.8 (correnti)

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Remunerazione conti di Tesoreria	60	70	70	0	0	0	0	0	0

Minori entrate per interessi co. 8 (extratributarie)

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Min. entr. interessi	0	0	0	-60	-70	-70	-60	-70	-70

Minore spesa co.8 (correnti)

(mln di euro)

	SNF			Fabbisogno			Ind. Netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Min. sp. interessi	-320	-150	-150	-320	-150	-150	-320	-150	-150

Al riguardo, per i profili di diretto interesse, occorre soffermarsi sugli effetti che il combinato dei commi 8 e 9 in esame determina con la sospensione del regime di deroga al sistema di tesoreria unica per gli enti territoriali, vincolandoli tutti a detenere la parte aggiuntiva delle loro liquidità, a valere di posizioni contabili accreditate presso le

Sezioni di Tesoreria competenti per territorio, presso le filiali della Banca d'Italia (c.d. tesoreria "unica")⁹.

Una prima richiesta andrebbe formulata in merito all'esatto ambito applicativo del dispositivo, dal momento che la sospensione del regime di tesoreria gestita attraverso intermediari bancari, operando espressamente mediante interruzione dell'efficacia dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 279/1997, dovrebbe interessare sole le regioni e gli enti locali. In particolare, andrebbe chiarito se la sospensione del regime di tesoreria convenzionale, dovrà operare sia sui citati enti territoriali, sia sulle istituzioni e aziende che sono controllati dai medesimi.

Quanto agli effetti, la RT ed il prospetto illustrativo contabilizzano sia un impatto in relazione al riversamento che opererebbe in due soluzioni entro il mese di febbraio e di aprile del corrente anno, che si riflette, in termini di sola cassa, in un effetto di "maggiori entrate" cifrate nel 2012 pari a 8,6 mld di euro, sia l'effetto in termini di maggiori/minori oneri dovuti al trasferimento della citata liquidità al sistema di tesoreria unica.

In generale, risulta chiaro che la misura consentirà di registrare nell'immediato un impatto "positivo" sul fabbisogno di cassa, permettendo perciò un alleggerimento dei quantitativi di titoli del debito in emissione già previsti a l.v. per l'anno 2012; e ciò consentirà, d'altro canto, anche una minore spesa in conto interessi per il bilancio,

⁹ Va rammentato che il comma 1 del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 279/1997 stabilisce che il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 8. Il comma 2 prevede che le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 stabilisce che le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Il comma 4 prevede che i tesorerieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto, altresì, a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento. Il comma 5 stabilisce che ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie, con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.

cifrati dalla stessa RT in 320 milioni di euro nel 2012, e 150 milioni di euro dal 2013, in termini di saldi di competenza finanziaria come in termini di saldi di finanza pubblica.

D'altro canto, la RT non manca di registrare anche l'effetto "peggiorativo" sul flusso della spesa per interessi a carico del bilancio, corrispondente al riconoscimento della remunerazione prevista dall'ordinamento contabile vigente a valere delle giacenze c.d. "fruttifere" nella disponibilità degli enti che d'ora innanzi dovranno detenere le giacenze a valere del circuito di tesoreria unica, a cui corrisponde una analoga registrazione, di segno contrario, in termini di soli saldi di finanza pubblica, tendente ad evidenziare i minori incassi da interessi, che gli stessi enti potranno d'ora innanzi ottenere dal circuito bancario, per l'effetto della sottrazione di parte delle loro liquidità, a beneficio del sistema di tesoreria pubblico.

Peraltro, sembra da sottolineare la esatta corrispondenza tra onere indicato per gli interessi da riconoscere alle risorse che affluiranno al regime di tesoreria unica e i minori interessi "attivi" che gli enti potranno conseguire dalla gestione delle proprie liquidità avvalendosi del sistema bancario: importo che ammonta a meno dell'1% delle somme interessate dal riversamento. Un'ulteriore annotazione concerne la mancata considerazione degli effetti di una temporanea sospensione del superamento del regime di tesoreria unica, da cui deriva che l'impatto positivo che ora si registra in relazione al dispositivo, per il fabbisogno di cassa del 2012, è destinato ad essere compensato da effetti almeno simmetrici, ma di segno opposto, che si avranno già a partire dal 2015 (esercizio che, però, non rientra nel periodo di riferimento delle quantificazioni presentate).

Ebbene, in relazione a tutti i profili considerati, va segnalato che la RT non reca però altra indicazione se non quella che, col dispositivo proposto, si prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8.600 mln di euro, calcolati quale media delle risorse detenute a fine mese presso il sistema bancario, nel periodo gennaio – novembre 2011, da parte degli enti territoriali e delle università, con l'aggiunta dell'indicazione che il tasso di interesse da riconoscere loro sarebbe pari all'1% e che l'onere complessivo, al netto della ritenuta fiscale del 20%, calcolato sempre su una giacenza media di 8.600 mln, risulterebbe stimabile in 60 mln di euro nel 2012 e 70 mln nel 2013 e 2014.

Per i profili di quantificazione, richiamandosi all'articolo 17, comma 3-4, della legge di contabilità, sembrerebbe perciò necessaria l'acquisizione di elementi aggiuntivi idonei a comprovare l'adeguatezza delle cifre e parametri indicati dalla RT e in particolare:

a) andrebbero acquisiti i dati relativi alle giacenze medie degli ultimi anni, in ragione mensile, detenute dagli enti pubblici a valere delle posizioni contabili accese presso i propri tesorieri, da cui sia possibile trarre una conferma circa la congruità della cifra dello *stock* di risorse destinate ad affluire in tesoreria unica per effetto del dispositivo in esame;

b) sembrerebbe necessaria la richiesta dei dati relativi al rendimento medio conseguito negli ultimi anni dagli enti pubblici a valere sulle disponibilità in questione detenute sinora nel sistema bancario;

c) andrebbero richiesti più puntuali elementi che siano in grado di confermare la congruità della stima dell'onere annuo individuato a carico dello Stato per le giacenze che d'ora innanzi dovranno detenersi sul sistema di tesoreria da parte degli enti pubblici;

d) si rende necessaria l'acquisizione degli elementi idonei a confermare la indicata stima del risparmio in conto interessi, individuati dalla RT per effetto del "miglioramento" (diminuzione) del fabbisogno di cassa conseguente all'incremento di giacenze di tesoreria intestate ad enti pubblici dovuto all'afflusso dello *stock* di risorse "pubbliche" dal sistema bancario. In tal senso una particolare attenzione dovrà essere rivolta a dare dimostrazione della articolazione cronologica dei suddetti risparmi, contabilizzati per il triennio 2012/2014 e a decorrere.

Su tutti i punti indicati, convenendo con la stessa RT, in cui si riferisce che la stima è operazione "assai complessa", appare ciò non di meno indispensabile sottolineare che gli effetti riduttivi della spesa per gli "interessi" a carico del bilancio dello Stato di cui trattasi, dovrebbero essere confortati da ogni dato ed elemento che sia idoneo a dimostrarne la congruità, come prevede la legge di contabilità: tenuto conto, peraltro, che i risparmi in questione sono espressamente indicati a copertura dei maggiori oneri per interessi previsti in relazione al comma 1, lettera b).

Infine, elementi andrebbero forniti anche in merito all'attuale scenario delle convenzioni nella gestione dei servizi di tesoreria

intrattenute con banche da parte degli enti del settore pubblico, e, in particolare, circa l'onerosità e le soluzioni "tecniche" adottate nella gestione del suddetto servizio (servizi di Tesoreria o di mera "cassa" per conto degli enti), al fine di comporre un quadro informativo adeguato a valutare anche il possibile impatto del dispositivo indicato al comma 13, attraverso cui si consente la rinegoziazione dei contratti di tesoreria in essere con banche; e per cui viene previsto che, qualora le parti non dovessero raggiungere l'accordo, per gli enti pubblici sia riconosciuta anche la possibilità di recedere anticipatamente rispetto alla naturale scadenza.

Commi 3 e 4

(Accisa energia elettrica)

Il comma 3 stabilisce che all'onere per interessi derivante dal comma 1, quantificato in 235 mln annui a decorrere dal 2012, si provvede attraverso le maggiori entrate di cui al comma 4.

Il primo periodo del comma 4 dispone un incremento, pari a 235 mln annui a decorrere dal 1° gennaio 2012, del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; ciò in relazione - si legge nella norma - alle maggiori entrate che si determineranno nei territori delle autonomie speciali grazie agli incrementi delle aliquote di accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica conseguentemente alla cessazione dell'applicazione delle addizionali comunale e provinciale sulla medesima accisa. Il secondo periodo del medesimo comma 4 stabilisce che la quota di maggior gettito pari a 6,4 mln annui a decorrere dal 2012 derivante all'erario dai decreti ministeriali sopra citati resta acquisita al bilancio dello Stato.

La RT, provvede a riportare distintamente la quantificazione degli effetti finanziari dipendenti dai decreti ministeriali ai quali la disposizione stessa fa riferimento, ponendole poi a confronto con le previsioni di bilancio per il 2012 iscritte nel capitolo 1411/1. Gli effetti finanziari associati ai decreti ministeriali sono individuati applicando l'aumento dell'aliquota, come determinata nei DM, alla quantità di energia elettrica (consumi Kwh) presa a base della stima 2011. Dopo aver ricordato che per il 2012 è stata apportata al capitolo/articolo una variazione complessiva, rispetto al 2011, di 1.403 milioni di euro derivante dal maggior gettito da conseguire per effetto dell'aumento

dell'accisa erariale in corrispondenza della soppressione dell'addizionale comunale e per effetto della soppressione dell'addizionale provinciale, all'esito della quantificazione, giunge a stimare un gettito ancora superiore a quello già iscritto in bilancio sul capitolo 1411/1 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Tale maggior gettito associato ai predetti decreti ministeriali è indicato in 241,4 mln a decorrere dal 2012; per questo motivo, sempre secondo la RT, risulterebbe possibile utilizzare 235 mln per le esigenze di copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame e verrebbero altresì acquisiti al bilancio dello Stato 6,4 mln. Di questi, 5,5 mln costituirebbero poi la copertura delle minori entrate di cui all'articolo 95.

Si riporta di seguito una tabella che riassume sinteticamente il contenuto della RT.

	Entità aliquota	Numero Kwh alla base delle previsioni 2011 RSS - ex addizionale provinciale	Gettito (mln)
			A
Aliquota precedente	0,0031	18.115	56,16
Aliquota attuale	0,0121	18.115	219,19
Differenza tra le aliquote	0,009	18.115	163,04

	Entità aliquota	Numero Kwh alla base delle previsioni 2011 RSS - ex addizionale comunale	Gettito (mln)
			B
Aliquota precedente	0,0047	4.224	19,85
Aliquota attuale	0,0227	4.224	95,88
Differenza tra le aliquote	0,018	4.224	76,03

Totale entrate rivenienti RSS (A + B)			239,07
---------------------------------------	--	--	---------------

	Maggior gettito rispetto ex add. Comunale	Maggior gettito rispetto ex add. provinciale	Totale (mln)
Totale maggior gettito derivante dai D.M. 30/12/11	691,20	953,20	1.644,40
Stanziamento 2012 cap. 1411/1 entrate	614,00	789,00	1.403,00
Differenza	77,20	164,20	241,40

Al riguardo, in relazione alle disposizioni sopra ricordate, nella fattispecie in esame, si rinviene una modifica del quadro normativo vigente per le esigenze di copertura, nella parte in cui si stabilisce l'incremento di 235 mln di euro a decorrere dal 2012 del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In proposito, non è ben chiaro come la norma in esame si raccordi con l'articolo 28, comma 3 (concorso alla manovra degli enti territoriali) del decreto-legge n. 201 del 2011, in relazione all'accantonamento di somme ivi previsto, la cui misura non appare modificata dalla disposizione in commento.

La RT si raccorda con quanto previsto nei DM citati, richiamando, sia per le province sia per i comuni, nelle premesse dei rispettivi DM, che poiché a decorrere dal 2012 l'addizionale provinciale e comunale verrà soppressa nelle regioni a statuto ordinario è necessario assicurare l'equivalenza di gettito. Il dispositivo pertanto aumenta l'aliquota dell'accisa erariale, ma facendo riferimento a tutto il territorio nazionale. I DM rinviano quindi alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 2009/42 per la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal predetto decreto.

La disposizione in esame realizza tale neutralizzazione incrementando il richiamato concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; incremento che sulla base della RT appare coerente con il maggior gettito realizzato nei medesimi territori.

Più problematica appare l'utilizzazione dei 5,5 mln di euro destinati alla copertura dell'articolo 95. Tali risorse sembrano riconducibili ad una revisione delle stime attese dall'applicazione della nuova aliquota dell'accisa erariale (determinata con i richiamati DM). Si tratterebbe, quindi, di entrate riconducibili ad atti amministrativi attuativi di norme vigenti, la cui utilizzazione ai fini di copertura appare in contrasto con le norme di contabilità in materia di copertura finanziaria (art. 17 comma 1, lett. c) della legge 196/2009.

Nel complesso, l'articolo 35 (con esclusione dei commi 6 e 7) comporta i seguenti effetti finanziari riepilogati nella tabella 1.

Tabella 1

<i>A.S. 3110</i>													
<i>Effetti articolo 35 (in milioni di euro)</i>													
	comma	descrizione	e/s	SNF			FB			InPA			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
TITOLO 1 - CONCORRENZA													
Capo VI - Servizi Bancari e assicurativi													
A	1a	Fondo residui passivi perenti correnti	s	c	2.000,0			2.000,0					
B	1a	Fondo residui passivi perenti capitale	s	k	700,0			700,0					
C	1b	Estinzione debiti mediante emissioni titoli di Stato	s	c				2.000,0					
D	1a	Riassegnazione in entrata - risorse CS 1778	e	ext	2.700,0								
E= A+B+C-D					0,0			4.700,0					
F	8	Versamento in tesoreria da parte degli enti	e	ext				8.600,0					
G= E-F								-3.900,0					
H	1	Oneri per interessi comma 1 lett. a e b	s	c	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0
I	3	Copertura interessi - Aumento concorso RSS	s	c	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
L	3	Copertura interessi - Aumento concorso RSS	e	t	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2	230,2
M= H+I-L					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
N	2	Fondo per ripiano debiti pregressi	s	c	1.000,0								
O	2	Riassegnazione in entrata - risorse CS 1778	e	ext	740,0								
P	8	Maggiori interessi remunerazione conti tesoreria	s	c	60,0	70,0	70,0						
Q	8	Minori interessi Amministrazioni locali dal sistema bancario	e	ext				-60,0	-70,0	-70,0	-60,0	-70,0	-70,0
R	8	Minori interessi per miglioramento fabbisogno	s	c	-320,0	-150,0	-150,0	-320,0	-150,0	-150,0	-320,0	-150,0	-150,0
S= N-O+P-Q+R					0,0	-80,0	-80,0	-260,0	-80,0	-80,0	-260,0	-80,0	-80,0
TOTALE					0,0	-80,0	-80,0	-4.160,0	-80,0	-80,0	-260,0	-80,0	-80,0

N.B. Il segno meno indica un miglioramento dei saldi

Capo VII

Trasporti

Articolo 36

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

La norma affida all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nelle more dell'istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, le funzioni di regolazione in materia di trasporti. In particolare, l'Autorità:

- garantisce condizioni di accesso non discriminatorie alle reti e alle infrastrutture, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;
- definisce criteri per la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi (applicando il metodo del *price cap* al settore autostradale);
- stabilisce condizioni minime di qualità del servizio di trasporto nazionale e locale;
- definisce il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere;
- definisce gli schemi di bandi di gara per l'assegnazioni dei trasporti in esclusiva;
- con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definisce i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità;
- con particolare riferimento al servizio taxi, adegua i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Viene prevista una indennità *à tantum*, a titolo di compensazione, a favore degli attuali titolari delle licenze di servizio di taxi, utilizzando a tal fine gli introiti derivanti dalla vendita delle nuove licenze. L'adeguamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida; prevedere la possibilità di rilasciare licenze *part-time* e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro; consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate; consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe.

Al fine di consentire all'Autorità di svolgere le suddette attività è concessa alla stessa la facoltà di avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità, comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

La RT afferma il carattere regolatorio della norma, che non determina effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica. Con particolare riferimento al trattamento economico fondamentale del personale comandato si conferma che lo stesso è posto a carico dell'amministrazione di provenienza. La RT menziona poi l'articolo 4, commi 48 e 49 della legge n. 183 del 2011 che non consente alle Autorità indipendenti di poter erogare ai comandati indennità al fine di operare perequazioni rispetto al loro trattamento fondamentale. Per la RT l'unico onere posto a carico dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è limitato al solo riconoscimento dell'eventuale trattamento accessorio previsto per il proprio personale e che potrà essere fronteggiato nell'ambito delle risorse previste dal comma 6, lett. a) e b), dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Al riguardo, appare opportuno fornire ulteriori elementi di chiarimento circa la sostenibilità e le modalità con cui l'Autorità in esame potrà svolgere i nuovi compiti ad essa affidati dalla presente disposizione. In particolare, relativamente alla facoltà dell'Autorità di poter ricorrere a personale comandato, pur sottolineando che il suddetto istituto, in linea di principio, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, occorre evidenziare che esso potrebbe determinare maggiori fabbisogni di organico presso l'amministrazione di provenienza.

Sul punto andrebbe tra l'altro valutata la possibilità di inserire nel testo la contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.

Con riferimento all'adeguamento dei livelli di offerta del servizio taxi, si segnala che la previsione di conferire una indennità *una tantum*, a titolo di compensazione, a favore degli attuali titolari delle licenze di servizio di taxi, potrebbe non trovare adeguata copertura nell'ambito degli introiti derivanti dalla vendita delle nuove licenze. Andrebbero, pertanto, chiariti i criteri di ripartizione dei suddetti introiti a favore dei soggetti già titolari di licenza, valutando se la disposizione consenta di disegnare un sistema di compensazione che rimanga nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 37

(Misure per il trasporto ferroviario)

Il comma 1 prevede che l'Autorità di cui al precedente articolo 36 definisca, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L'Autorità analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predispose una relazione al Governo e al Parlamento.

Il comma 2, nel modificare l'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, elimina l'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe assicurato che ai nuovi compiti dell'Autorità si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Articolo 38

(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)

L'articolo modifica il comma 5-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo l'intervento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per la fissazione delle modalità con cui le pertinenze di servizio relative alle autostrade sono previste dai progetti dell'ente proprietario o del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali.

La RT afferma che la disposizione ha carattere procedurale e non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 39

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

Il comma 1 prevede, tra l'altro, che gli edicolanti possano rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possano, altresì, vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa. Agli stessi, inoltre, è consentito praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

I commi da 2 a 4 sanciscono la libertà dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. Si prevede, inoltre, l'emanazione di un DPCM per l'individuazione dei requisiti tecnici minimi necessari affinché i soggetti intermediari abbiano sufficienti garanzie economico-finanziarie e un'adeguata rappresentatività di artisti associati. Sono fatte salve le funzioni assegnate in materia alla SIAE.

La RT afferma, sia per il comma 1 che per i commi da 2 a 4, l'assenza di nuovi o maggiori oneri, rispettivamente, per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 40

(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)

Il comma 1 prevede che all'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, laddove è stabilito che, con apposito decreto, si provveda a determinare le modalità tecniche di attuazione del rilascio della carta d'identità elettronica unitamente a quella sanitaria, sia definito anche un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale.

Il comma 2 modifica l'articolo 3, commi 1 e 5, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante norme sul rilascio della carta d'identità da parte dei sindaci, prevedendo che le carte d'identità elettroniche devono essere munite delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Il comma 3 sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, prevedendo che l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire, alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate, la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Il comma 4 prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Il comma 5 stabilisce che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice amministrazione digitale), al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni

Il comma 6 prevede che ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

Il comma 7 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe

tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

Il comma 8 prevede che la rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.

Il comma 9 afferma che alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che la norma prevede disposizioni relative al rilascio della carta d'identità ed alla circolarità delle informazioni anagrafiche nonché all'attribuzione del codice fiscale.

In particolare, l'impronta digitale viene attualmente già inserita nella carta di identità elettronica, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, lett. c), del Decreto legislativo n. 82/2005, il quale prevede la facoltà di inserimento sulla CIE di tale dato biometrico. La portata innovativa della nuova disposizione sta nell'escludere la carta di identità cartacea dall'obbligo di apposizione dell'impronta digitale.

Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che il dispositivo non determina in sé modalità e/o soluzioni relative al rilascio della carta d'identità elettronica che risultino diverse rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

TITOLO II INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Articolo 41

(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – project bond)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 (testo unico dei lavori pubblici):

“Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) -

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

La RT riferisce che al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di specifici progetti infrastrutturali è prevista la revisione della disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto (art. 157 del d.lgs. n. 163 del 2006) che, costituite “a valle” dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica.

Le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati come definiti dal regolamento di attuazione del d.lgs. n. 58 del 1998.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore della norma, i cui effetti sono circoscritti alle c.d. "società di progetto" e a garanzie rilasciate da soggetti esterni alla PA, non ci sono osservazioni.

Articolo 42

(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)

Il comma 1 sostituisce il comma 14, dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Testo unico dei lavori pubblici) con il seguente:

“14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, *senza oneri a proprio carico*, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'*articolo 169-bis*, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo,

quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.”.

La RT afferma che la disposizione innova la recente disciplina del decreto-legge n. 201 del 2011, introducendo nella normativa sulla finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, il “diritto di prelazione” nella c.d. procedura ad iniziativa privata. In particolare, si prevede che se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione. Nel caso in cui non eserciti la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Articolo 43

(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

Il comma 1 stabilisce che al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

Il comma 2 prevede che, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento al concessionario, è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.

Il comma 3 stabilisce che, se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia, esso prevede che le fondazioni di origine bancaria, ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativi contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

La RT riferisce che col dispositivo viene prevista l'estensione dell'istituto del *project-financing* agli interventi infrastrutturali necessari a porre rimedio all'eccessivo affollamento delle carceri, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativa sulla finanza pubblica. Con decreto del Ministero della Giustizia-Infrastrutture ed Economia saranno disciplinati le condizioni, le modalità e i limiti di attuazione della disposizione in esame.

La concessione non può avere durata superiore ai 20 anni.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del tenore procedurale del dispositivo, volto, peraltro, a prevedere una soluzione contrattuale innovativa anche in materia di affidamento della costruzione di infrastrutture carcerarie, non ci sono osservazioni.

Articolo 44

(Contratto di disponibilità)

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (testo unico sui lavori pubblici), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-*bis*, è inserito il seguente:

“15-*bis*.1. Il “contratto di disponibilità” è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.”;

b) all'articolo 3, comma 15-*ter*, laddove è riportata la definizione del partenariato pubblico - privato, al secondo periodo, laddove sono indicati i casi in

cui esso è ammesso, dopo le parole: “la locazione finanziaria,” sono inserite le seguenti: “il contratto di disponibilità,”;

c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: “della locazione finanziaria per i lavori” sono aggiunte le seguenti: “e del contratto di disponibilità”;

d) dopo l'articolo 160-*bis*, è inserito il seguente:

“Art. 160-*ter* (*Contratto di disponibilità*).

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di

pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti”.

La RT afferma che il dispositivo introduce quale nuovo strumento contrattuale il “contratto di disponibilità”, il cui oggetto consiste nell'affidamento ad un privato della costruzione e successiva manutenzione, a proprio rischio e spese, di un'opera destinata all'esercizio di un pubblico servizio.

L'opera rimane di proprietà privata, ma viene messa a disposizione del committente pubblico a fronte dei seguenti corrispettivi:

- un canone proporzionale alla disponibilità dell'opera;
- un eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
- un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato al valore di mercato residuo al netto dei canoni già versati e del contributo, nel caso in cui l'opera passi in proprietà all'amministrazione aggiudicatrice.

Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del valore ordinamentale delle norme

in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 45

(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

Il comma 1 prevede che al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi:

a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;

b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;

c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;

d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;

e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

La RT riferisce che la norma si pone l'obiettivo di ridurre la durata della procedura di assegnazione delle risorse da parte del CIPE, individuando esplicitamente la documentazione di dettaglio che

accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere.

Ciò permette un più rapido avvio dell'intervento poiché compattando i tempi di acquisizione degli elementi necessari all'istruttoria da parte del CIPE si rende più tempestiva l'assegnazione delle risorse destinate alle opere di legge obiettivo.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 46

(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)

L'articolo aggiunge al comma 18 dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (testo unico sui lavori pubblici), laddove sono previste le modalità di aggiudicazione dei contratti in base a norma internazionali, il seguente: "18-*bis*. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo".

La RT afferma che la norma agevola l'utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, attraverso il rinvio ad una specifica normativa attuativa. A tal fine, si prevede di integrare la disciplina in materia mediante un rinvio dinamico al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 47

(Riduzione importo “opere d’arte” per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949)

1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n. 717, recante norme per l'arte negli edifici pubblici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.”

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.”

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

La RT riferisce che la disposizione modifica l'attuale previsione di una percentuale fissa, pari al 2% della spesa totale prevista per un progetto di edifici pubblici, da destinare alla realizzazione di opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell'importo dell'opera secondo la suddivisione in scaglioni progressivi.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la nuova modulazione della quota di risorse per le opere pubbliche destinata alla finalità di abbellimento delle stesse, si sconta comunque nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente - consentendone la modulazione in base del valore assoluto dell'opera - non ci sono osservazioni.

Articolo 48

(Norme in materia di dragaggi)

Il comma 1 prevede che le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. L'articolo dispone, altresì, in merito al trattamento dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio. In particolare il comma 4 stabilisce che i materiali destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008.

La RT riferisce che il dispositivo introduce modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni, prevedendo l'introduzione di un articolo 5-*bis* che disciplina le procedure in materia di dragaggio. Il comma 1, in particolare, prevede che le operazioni di dragaggio possano essere effettuate anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo all'attività di bonifica. Contemporaneamente, nell'ottica di prevenire il rischio che le necessarie operazioni tecniche possano pregiudicare la bonifica del sito, si contempla che il progetto di dragaggio debba essere presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere approvato con decreto dai predetti ultimi Dicasteri. I successivi commi disciplinano aspetti tecnici e di carattere procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, andrebbero acquisiti elementi idonei a confermare, anzitutto, l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza in relazione ai compiti di vigilanza e controllo previsti per le Autorità Marittime competenti, sulla provenienza e destinazione dei materiali derivanti dal dragaggio.

A maggior ragione, attesa l'assenza di clausola di neutralità, chiarimenti andrebbero forniti in merito alle procedure di verifica e

controllo dell'idoneità del materiale dragato, mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio (comma 5).

In linea generale, poi, si ricorda la previsione recata dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, in cui si prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a dette clausole, le relative RT debbono indicare i dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 49

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

L'articolo prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La RT descrive la norma ed afferma che essa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del mero rilievo ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 50

(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

L'articolo stabilisce che al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (testo unico sui lavori pubblici) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, recante a disciplina delle "Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici", dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.";

b) all'articolo 159, recante norme a disciplina del subentro in un rapporto di concessione, al comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione" sono sostituite dalle

seguenti: “corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro”.

La RT afferma che la norma prevede che i bandi e i relativi allegati, ivi compresi lo schema di contratto e il piano economico finanziario, debbano essere definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera.

Viene assicurata la piena operatività alla previsione in forza della quale - in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario - gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il valore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 51

(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)

Il comma 1 stabilisce che all’articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (testo unico dei lavori pubblici), laddove si prevede che, in relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni autostradali già assentite alla data del 30 giugno 2002, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici, detta quota é innalzata al cinquanta per cento.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La RT afferma che la norma ha finalità pro-concorrenziale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 52

(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, recante norme in materia di "Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori", la comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";

b) all'articolo 97, recante norme procedurali in tema di approvazione dei progetti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità";

c) all'articolo 128, recante norme in materia di programmazione dei lavori pubblici, al comma 6, dopo le parole: "inferiore a un milione di euro, previa approvazione" è inserita la seguente: "almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previa approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che reca disposizioni preliminari in materia di progettazione e norme tecniche per l'affidamento dei lavori, dopo le parole: "Il progetto è redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

La RT riferisce che la proposta è finalizzata ad una velocizzazione dei procedimenti approvativi dei progetti ed unifica alcune fasi progettuali, consentendo di ottenere in un'unica soluzione approvazioni che, richiedendo livelli progettuali diversi, sarebbero acquisite in tempi differiti.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 53

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)

Il comma 1 prevede che la progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

Il comma 2 stabilisce che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

Il comma 3 aggiunge al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recate norme in materia di sicurezza nazionale per le infrastrutture ferroviarie comunitarie, il seguente:

“4-*bis*. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.”.

Il comma 4 stabilisce che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali, nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e *standard* tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

Il comma 5 prevede che al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante norme di attuazione della direttiva in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, laddove si disciplina la Commissione permanente per le gallerie, al comma 5, le parole: “ed i collaudi” sono sostituite dalle seguenti: “e le verifiche funzionali”;

b) all'articolo 11, recante la disciplina delle funzioni ispettive della Commissione delle gallerie, al comma 1, le parole: “dei collaudi” sono sostituite dalle seguenti: “delle verifiche funzionali”.

La RT afferma che il dispositivo prevede le specifiche tecniche per le infrastrutture ferroviarie ad alta velocità relative alle linee ad alta capacità, più onerose, siano utilizzate solo laddove risulti necessario dagli studi di stima della domanda.

Sia per le infrastrutture ferroviarie che per le gallerie stradali si stabilisce il principio generale dell'allineamento della progettazione nazionale ai parametri e *standard* tecnici previsti dalle norme europee.

Viene infine modificato il d.lgs. n. 264 del 2006 per chiarire le responsabilità in capo alla Commissione di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo. La norma determina una maggiore economicità nella realizzazione e gestione in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie stradali, attraverso la riduzione dell'*overdesign*.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che ai commi 1-4 sono indicate disposizioni sostanzialmente ordinamentali, appare invece opportuno soffermarsi sulle norme indicate al comma 5, laddove si prevede che alla Commissione gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006 siano attribuite competenze in materia di "verifiche ispettive", in sostituzione delle funzioni di collaudo delle infrastrutture previste a legislazione vigente.

In assenza di esplicita clausola di neutralità, andrebbe confermato che le predette nuove attività potranno svolgersi nei limiti della risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

A tal fine andrebbe, altresì, valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza.

Articolo 54

(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

L'articolo stabilisce che all'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (legge finanziaria 1995), dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da

parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.”.

La RT afferma che nella norma è prevista la facoltà per gli enti locali di attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione di opere pubbliche per il finanziamento delle stesse, garantiti da apposito patrimonio destinato.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, va chiarito se il dispositivo, volto all'inserimento di una innovativa modalità di ricorso al mercato dei capitali, possa determinare il superamento dei vincoli in tema di patto di stabilità interno.

Articolo 55

(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

L'articolo prevede che all'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (testo unico dei lavori pubblici), laddove sono disciplinate le procedure di aggiudicazione delle opere, dopo le parole: “Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare” sono inserite le seguenti “ovvero il progetto definitivo”.

La RT afferma che la norma introduce la possibilità per l'affidamento delle concessioni di opere di interesse strategico di porre a base di gara anche il progetto definitivo, mentre attualmente è previsto che possa essere posto a base di gara solo il progetto preliminare.

L'estensione tiene conto del maggior livello di dettaglio del progetto definitivo, anche ai fini della bancabilità dell'opera.

La disposizione è di carattere procedimentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Capo II

Misure per l'edilizia

Articolo 56

(Norma nel settore edilizio)

La norma, nell'introdurre il comma 9-*bis* all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, concede ai comuni la possibilità di ridurre l'aliquota base dell'IMU fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e salvo che gli stessi non siano locati e per un massimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori.

La RT non valuta effetti finanziari, atteso che la disposizione attribuisce una facoltà ai comuni.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la perdita di gettito derivante dall'esercizio della facoltà di ridurre l'aliquota base dell'IMU fino allo 0,38 per cento riguardi unicamente la parte di gettito di competenza comunale e non anche quella statale.

Se ciò fosse confermato, non vi sarebbero osservazioni da formulare, atteso che la disposizione attribuisce una facoltà e non un obbligo e nel presupposto che le eventuali minori entrate per i bilanci comunali trovino compensazione all'interno del bilancio stesso.

Diversamente, si osserva che dalla disposizione deriverebbero riduzioni di gettito per la quota spettante allo Stato.

Articolo 57

(Ripristino IVA per housing sociale)

L'articolo in esame modifica, con il comma 1, lettera a) e lettera b), la vigente disciplina in ambito di esenzione IVA (articolo 10, commi 8 e 8-*bis* del D.P.R. 633 del 1972) per le locazioni e le cessioni di immobili di civile abitazione, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi, rientranti nei piani di edilizia residenziale convenzionata o destinati ad alloggi sociali (c.d. *housing sociale*). Estende, inoltre, alle citate imprese l'opzione per la tenuta della contabilità separata nei casi di cessioni di immobili esenti da imposta, a destinazione abitativa, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione IVA (ai sensi degli articoli 19 e 19-*bis* del citato D.P.R. n. 633 del 1972). Infine, con la lettera c) del comma 1, dell'articolo in questione sostituisce la tabella A, parte terza, n. 127-*duodevicies* ed estende l'Iva agevolata al 10% alle locazioni degli immobili qui in argomento, riconducibili al c.d. *housing sociale*.

La RT evidenzia che la norma è tesa ad assoggettare ad IVA le operazioni relative al *social housing* in modo da non penalizzare il settore. Nello specifico la vigente disciplina prevede che, per le operazioni di cessione e locazione degli immobili in questione, oltre i cinque anni dalla data di ultimazione dei fabbricati stessi, il regime IVA da applicare è quello dell'esenzione. Pertanto l'attuale disciplina prevede l'assoggettamento ad IVA di tali operazioni limitatamente nel tempo (5 anni), in ragione del periodo di conclusione dei lavori. Evidenzia che da informazioni desunte per le vie brevi vi è un limitato numero di progetti di *social housing* in Italia per cui stima gli effetti finanziari, prodotti dalla modifica della disciplina in argomento, trascurabili in considerazione del fenomeno ancora contenuto. Per quanto attiene invece l'estensione dell'opzione della contabilità separata per le operazioni di cessione di immobili abitativi in esenzione, la RT non ascrive sostanziali effetti di gettito in quanto la norma è finalizzata a rendere più facile la gestione delle operazioni di cessione in esenzione IVA.

Al riguardo, in prima analisi, si evidenzia una difficoltà di verifica finanziaria delle norme all'esame vista la evidente contraddizione esistente tra la quantificazione evidenziata in RT, che stima trascurabili gli effetti in termini di minor gettito, e quanto evidenziato in relazione illustrativa al provvedimento in discorso che, dopo aver dettagliato obiettivi e portata normativa, conclude

sottolineando che le disposizioni comportano complessivamente maggiori oneri pari mediamente a 47,2 mln di euro l'anno.

Con riferimento, poi, alla modalità di quantificazione recata dalla RT si evidenzia che la stima è carente di informazioni e dati che consentano di condividere l'asserita neutralità fiscale della norma; la RT sembra stimare gli effetti per il solo momento attuale, atteso che considera ancora limitato, ad oggi, il fenomeno di *social housing*, senza considerare che la norma in esame prevede a regime la diversa disciplina fiscale IVA per le operazioni in discorso. Sul punto si consideri che le più grandi città italiane con forte concentrazione di urbanizzazione stanno implementando ed accelerando i progetti di *housing* sociale¹⁰ con ciò inducendo a ritenere che in esercizi futuri questi effetti potrebbero prodursi, con ricadute anche importanti, sul gettito IVA.

Inoltre, si consideri che si ritiene verosimile la stima degli effetti recati nella relazione illustrativa, la quale dà ragione circa l'ampliarsi degli effetti futuri recati dalla norma in quanto evidenzia la possibilità che tale disciplina liberi risorse e, quindi, incentivi investimenti in costruzioni con possibili conseguenti effetti finanziari indotti che la RT non sembra neanche ipotizzare.

In realtà, ad una prima interpretazione normativa, si è indotti a ritenere che la norma possa avere effetti di minor gettito, poiché le modifiche normative introdotte a titolo di IVA sembrano legate ad un regime opzionale sottoposto a scelta da parte del locatore o del cedente (quindi comunque da parte delle imprese coinvolte nell'*housing* sociale), i quali, in virtù delle scelte razionali, non potranno che optare per il regime a loro più favorevole ed economicamente più conveniente con conseguenti possibili effetti in termini di minor gettito a titolo di IVA.

Va da sé, inoltre, che la stima dovrebbe recare almeno la quantificazione delle minori entrate, a normativa vigente, derivanti dal mancato recupero dell'IVA portata in compensazione nel caso in cui le cessioni degli immobili locati avvengano oltre i cinque anni dalla costruzione.

Sarebbe, inoltre, utile stimare gli effetti legati all'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% sulle locazioni degli immobili in esame in quanto andrebbe verificato il confronto tra IVA a debito (IVA sulle vendite al 10%) ed IVA a credito (media dell'IVA sugli acquisti) al fine

¹⁰ Per tutti si veda il sito del Comune di Roma, U.O. Programmazione Grandi opere strategiche.

di tenere in debita considerazione l'eventualità che alcuni dei soggetti IVA in argomento passino da una posizione IVA a debito ad una posizione IVA a credito, con ulteriori effetti finanziari negativi per l'erario.

Si segnala, da ultimo, il mero errore materiale concernente la mancanza formale di riferimento della modifica apportata all'articolo 36, terzo comma, sesto periodo, del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Si richiedono, pertanto, approfondimenti da parte del Governo in merito alle problematiche sostanziali esposte.

Articolo 58

(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

La norma è diretta a semplificare le procedure per giungere all'approvazione degli Accordi di programma da stipulare tra il Ministero e le Regioni relativi al Piano nazionale di edilizia abitativa, nonché per la rimodulazione di interventi e per la sottoscrizione di atti aggiuntivi, per la sopravvenienza di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, ad accordi di programma già approvati.

La RT afferma che la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo III

Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura

Articolo 59

(Extrageggiato IVA per le società di progetto per le opere portuali)

L'articolo in esame modifica la disciplina contenuta nell'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 in quanto prevede, limitatamente alle grandi infrastrutture

portuali, oltre ai benefici fiscali già previsti dalla legge n. 183 del 2011¹¹, anche l'attribuzione, per non più di 15 anni, della quota del 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

È pertanto modificato il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011, e sono aggiunti, alla medesima disposizione i nuovi commi *2-bis* (che contiene norme relative alla determinazione della quota del 25% sull'incremento del gettito IVA da erogare alle società di progetto¹²), *2-ter* (che specifica che gli incrementi di gettito IVA, per poter essere accertati, devono essere realizzati nel loro importo complessivo anche con riferimento all'intero sistema portuale) ed infine il *2-quater* (che rinvia a uno o più decreti la definizione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità applicative della disciplina in argomento).

La RT illustra sinteticamente la portata della norma specificando che l'incremento del gettito IVA, da riconoscersi alle società di progetto, è relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento.

Evidenzia poi che allo stato non è possibile quantificare gli oneri correlati all'attribuzione della quota del 25% del maggior gettito IVA derivante dalle opere.

La valutazione dell'extragettito sarà possibile solo a consuntivo, dopo la chiusura dell'esercizio e la sua erogazione sarà possibile solo nell'esercizio successivo rispetto a quello in cui si accerta il maggior gettito IVA su cui calcolare la quota del 25%. Solo alla fine di tale esercizio (T+1) - si legge nella RT - sarà possibile quantificare e verificare se la spesa erogata in detta annualità, proporzionata al gettito dell'anno precedente (T), trova compensazione nell'extra gettito dell'anno T+1.

La relazione illustrativa sul punto specifica che la norma non incide sui saldi di finanza pubblica poiché l'alea dell'eventuale maggior gettito IVA ricade integralmente sulla società di progetto.

Al riguardo, si ricorda che incrementi del gettito IVA relativi alle importazioni possono conseguire anche da andamenti più favorevoli delle suddette operazioni e non essere ascrivibili alle opere infrastrutturali; l'assegnazione di tali risorse a favore delle società di

¹¹ L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di imposte sui redditi, IRAP ed IVA, in via totale o parziale, con le somme a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura (come modificato dall'art. 42, commi 8 e 9-*bis* del D.L. n. 201/2011).

¹² Differenzia le modalità di calcolo dell'incremento del gettito IVA tra progetti di nuove infrastrutture e progetti di ampliamento o potenziamento di infrastrutture esistenti.

progetto implicherebbe, pertanto, l'assegnazione di risorse a legislazione vigente. Inoltre, il meccanismo posto in essere di determinazione dell'onere a consuntivo, può determinare effetti sui saldi di finanza pubblica nei casi in cui la spesa da erogarsi nell'anno non trovi "copertura" finanziaria nell'extra gettito dell'anno di riferimento.

La disposizione in esame non può che definire l'effettivo ammontare di extragettito IVA, che è di spettanza della società di progetto, nell'anno successivo a quello in cui viene effettuato il calcolo (infatti l'erogazione è proporzionata al gettito dell'anno precedente a quello in cui potrà esser quantificata e verificata); va da sé che si possono verificare casi in cui la quantificazione proporzionata al gettito dell'anno precedente possa esser non solo inferiore (caso che non produrrebbe problemi di natura finanziaria), ma anche superiore a quanto poi si verifica in sede di consuntivo, con ciò potendosi creare problemi di natura finanziaria legati all'erogazione anticipata di una somma eccedente rispetto a quanto dovuto.

È evidente che questa ipotesi non trova risposta nell'attuale fase di definizione della disciplina mancando i decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato nuovo comma 2-*quater* dell'articolo in esame, di cui peraltro non si individua il termine finale di emanazione, con ciò creandosi incertezza nei tempi di applicazione della nuova disciplina.

Infine si aggiunga che la complessità della disposizione, che dovrà tener conto degli effettivi incrementi del gettito IVA per ciascuno degli anni rientranti nell'arco di tempo massimo di 15 anni, a livello di intero sistema portuale (così come specificato dal citato nuovo comma 2-*ter*) potrebbe, verosimilmente, implicare la creazione di apposite strutture amministrative presso l'Agenzia delle entrate con possibili ricadute in termini di maggiori oneri di natura gestionale.

Si chiedono pertanto chiarimenti ed approfondimenti al Governo.

Articolo 60
(Regime doganale delle unità da diporto)

La disposizione, al comma 1, sostituisce il comma 4 dell'articolo 36 (riguardante il presupposto dell'obbligazione tributaria) DPR n. 43 del 1973, Testo unico in materia doganale, al fine di consentire alle navi da diporto extracomunitarie di stanziarsi in Italia senza dover procedere alla dismissione della bandiera ed alla iscrizione nei registri nazionali. Con la modifica operata dal comma 2 al D.lgs. n. 171/2005, Codice della nautica da diporto, al fine di consentire l'utilizzo delle navi da diporto anche per finalità commerciali, vengono estese alle stesse le procedure già previste per l'utilizzo commerciale delle navi da diporto iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria¹³.

La RT afferma che la modifica normativa in esame rende possibile la destinazione al consumo delle navi da diporto, anche senza effettuare il cambio di bandiera. Alla norma non vengono associati effetti di gettito.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 61
(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

L'articolo all'esame, con gli obiettivi di ridurre gli oneri gravanti sull'attività di autotrasporto merci, limitare l'esposizione finanziaria ed arginare le difficoltà di cassa del comparto all'esame nonché equiparare la normativa italiana a quella vigente in ambito comunitario, disciplina le modalità di recupero anticipato delle accise sul gasolio per autotrazione che gli autotrasportatori possono richiedere ai sensi del DPR 277/2000.

Le modifiche concernono il citato DPR 277/2000 nel senso di prevedere che il recupero del credito d'imposta per le accise sui carburanti vantato dagli autotrasportatori avviene, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare e non più entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ogni anno solare.

Inoltre, si prevede che il credito d'imposta in questione può esser utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto.

Si prevede, poi, che a partire dall'anno 2012 al credito d'imposta per le accise sui carburanti non si applica il limite di 250.000 euro per l'utilizzo in

¹³ L'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 2005/171 disciplina i casi in cui l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali (ad esempio, per l'utilizzo da centri di immersione ed addestramento subacqueo, quale oggetto di noleggio).

compensazione di tutti i crediti d'imposta vantati su agevolazioni concesse e indicate nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.

Per la copertura degli oneri recati dalla disposizione in commento si riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10, della L. 183/2011 di 26,4 mln di euro.

La disposizione rende, inoltre, permanente il rimborso degli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo del D.Lgs. 26/2007¹⁴, per i soggetti esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Modifica, infine, a titolo di coordinamento, le disposizioni recate dall'articolo 33 della L. 183/2011; nello specifico modifica il vigente comma 30 sostituendo la benzina senza piombo con quella con piombo¹⁵ ed aggiunge i commi 30-*bis* e 30-*ter* che concernono, rispettivamente, la non applicabilità dell'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della L. 662/1996¹⁶ ed il coordinamento con la disposizione concernente il riconoscimento definitivo del recupero del maggior onere derivante dagli incrementi dell'aliquota delle accise per gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, per cui è previsto che il relativo rimborso avviene con le modalità previste dal citato articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo del D.Lgs. 26/2007.

La RT, dopo aver brevemente illustrato la portata normativa dell'articolo in esame, evidenzia che le disposizioni in esso contenute generano per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi in termini di cassa relativamente ai soli primi tre trimestri del 2012 per effetto dell'anticipo del recupero da parte degli autotrasportatori. Ai fini della quantificazione utilizza i consumi di gasolio del settore dell'autotrasporto forniti dall'Agenzia delle Dogane, pari a 7,4 mld di litri. Inoltre utilizza l'accisa da rimborsare pari a circa 190 euro ogni 1.000 litri per il 2012 e l'ulteriore differenza di 0,49 euro per gli anni successivi così come previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 201/2011. Quindi moltiplicando i consumi per gli importi da rimborsare e considerando che per il 2012 l'anticipo del rimborso riguarda i soli primi tre trimestri, si ha un effetto di cassa in termini di maggiori oneri per anticipo dei rimborsi pari a 1.054,5 mln di euro per il 2012, mentre per effetto del maggior onere per l'aumento dell'accisa a decorrere dal 2013 si ha un ulteriore costo per i soli primi tre trimestri del 2013 pari a 2,7 mln di euro. Quindi si verifica una accelerazione sui tempi di recupero dei rimborsi:

¹⁴ La disposizione prevede la modalità del rimborso o della compensazione delle somme riconosciute come recupero di accisa sul gasolio.

¹⁵ Tale modifica comporta che le maggiori entrate recate dal comma 30 dell'articolo 33 della L. 183/2011 saranno assicurate non più dall'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo, bensì da quella con piombo, in concorrenza con l'aumento dell'accisa sul gasolio usato come carburante e l'aumento dell'accisa sulla benzina.

¹⁶ Nello specifico vengono escluse le limitazioni alla misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

- nell'anno 2012 per effetto della nuova disposizione di recupero trimestrale e dell'aumento dell'accisa disposto dal citato decreto-legge 201/2011;

- nell'anno 2013 correlato all'aumento dell'aliquota di accisa prevista per il 2013 e quella dell'anno precedente (così come disposto dal citato articolo 15 del decreto-legge 201/2011).

Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e a legislazione vigente, nel 2012 si dovrebbero rimborsare circa 315 mln di euro per i consumi relativi all'anno 2011; a questi, sempre per l'anno 2012, vanno a sommarsi i nuovi rimborsi per l'anno 2012 stesso, per effetto della normativa all'esame, che ne anticipa i tempi di fruizione per un importo pari ai citati 1.054,5 mln di euro per un onere complessivo pari a 1.369,5 mln di euro. Per il 2013 l'onere complessivo sarà pari a 1.408,7 mln di euro dovuto al rimborso del IV trimestre del 2012 e dei primi tre trimestri del 2013, che conterranno anche l'aumento dell'accisa sul carburante ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto-legge 201/2011. A fronte di tali maggiori oneri si utilizzano gli stanziamenti iscritti nel capitolo 3820 dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze. Gli andamenti finanziari per il triennio 2012-2014 sono pertanto i seguenti:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014
Rimborsi 2011	-315		
Rimborsi I, II e III trim. 2012	-1.054,5		
Rimborsi IV trim. 2012		-351,5	
Rimborsi I, II e III trim. 2013		-1.057,2	
Rimborsi IV trim. 2013			-352,4
Rimborsi I, II e III trim. 2014			-1.057,2
TOTALE	-1.369,5	-1.408,7	-1.409,6
Stanziamenti - cap. 3820	1.548,5	1.539,5	1.539,5

Evidenzia inoltre che la nuova disciplina produrrà maggiore spesa per interessi, a causa del peggioramento del saldo di cassa per l'effetto anticipo, stimata in 26,4 mln di euro per il solo anno 2012; a tale risultato si giunge applicando il tasso di interesse del 5% al valore medio degli anticipi dei vari trimestri per i periodi di anticipazione dei rimborsi maturati (9, 6 e 3 mesi).

Gli effetti finanziari per il solo 2012 sono i seguenti:

(milioni di euro)

Anticipo richiesta rimborso	Importo anticipato	Oneri per interessi
Anticipo ad aprile	351,5	13,2
Anticipo a luglio	351,5	8,8
Anticipo a ottobre	351,5	4,4
Totale	1.054,5	26,4

In merito, poi, alle modalità di fruizione del credito, rileva che la norma non produce effetti, così come la disposizione che concerne la non applicazione del limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta. Per quanto attiene, infine, il rimborso a regime a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, non si ascrivono ulteriori effetti rispetto a quelli già previsti in sede di RT al citato articolo 33, comma 30, della L. 183/2011 pari a 78,6 mln di euro di maggiori entrate per l'anno 2012 e pari a 13,4 mln di euro di maggiori spese correnti a titolo dei rimborsi in esame.

Al riguardo, si evidenzia, in prima battuta, che la RT non specifica a quale anno si riferiscono i consumi di gasolio del settore dell'autotrasporto forniti dall'Agenzia delle Dogane.

Si rileva che l'analisi effettuata sulle variazioni finanziarie non prende in considerazione né andamenti variabili nei consumi dei carburanti, né variazioni future dei prezzi del carburante con connesse variazioni degli introiti. Nello specifico si nota come, a fronte dei citati elementi variabili, si ha uno stanziamento di importo fisso (e dalla tabella sembrerebbe con un *trend* decrescente tra il primo e il secondo anno) che nel corso del tempo potrebbe risultare non più capiente in relazione alle necessità recate dalla norma in esame.

Le modalità di recupero del credito potrebbero non essere estranee da possibili effetti finanziari, così come la previsione del recupero entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito. Infatti, poiché le richieste di rimborso possono slittare di un anno, potrebbe non essere assicurata la copertura per effetto di spostamenti in avanti delle compensazioni o delle richieste di rimborso con conseguenze, in soli termini di cassa, che potrebbero essere diverse da quelle prospettate: infatti in alcuni periodi si potrebbero verificare maggiori richieste rispetto agli stanziamenti (con necessità, quindi, di coprire i *deficit* finanziari), in altri si potrebbero

avere minori richieste rispetto agli stanziamenti predisposti (casi di *surplus* finanziario).

Anche l'esclusione del limite annuale di 250.000 euro potrebbe avere effetti finanziari in termini di maggiore capienza per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalle altre agevolazioni concesse e riepilogate nel quadro RU del modello UNICO; in tal senso, quindi, l'esclusione del credito d'imposta in argomento dal citato limite, offrendo maggiore compensabilità per gli altri crediti, presenta possibili effetti di minor gettito in termini di sola cassa.

Articolo 62

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Il comma 1 stabilisce che i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere conclusi in forma scritta.

Il comma 2 individua una serie di comportamenti sleali che, quindi, vengono vietati nelle relazioni commerciali tra operatori economici della filiera agroalimentare.

Il comma 3 estende ai citati contratti, per i prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina comunitaria relativa alla lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Il comma 4 definisce i criteri per l'individuazione dei prodotti alimentari deteriorabili.

I commi da 5 a 7 disciplinano il sistema sanzionatorio per la violazione di quanto statuito ai primi tre commi. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di finanza.

Il comma 9 destina gli introiti delle suddette sanzioni, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per le finalità legate all'informazione e alla ricerca in materia alimentare.

Il comma 10 fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente normativa, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori.

Il comma 11 abroga alcune disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 incompatibili con le nuove norme.

La RT afferma che la norma non comporta oneri in quanto è diretta ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle procedure di

cessione dei prodotti agroalimentari garantendo, attraverso la stipula di contratti in forma scritta, una maggiore tutela tra le parti coinvolte nel contratto. Si ribadisce che l'Autorità nello svolgimento dei compiti assegnati dalla norma, può avvalersi, senza oneri per la finanza pubblica, della Guardia di finanza. Inoltre, le nuove sanzioni sono suscettibili di determinare maggiori entrate.

Al riguardo, relativamente alla clausola di invarianza d'oneri di cui al comma 8 e riferita all'attività dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in materia di vigilanza e irrogazione delle sanzioni, si segnala che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che, ogni qualvolta nuove norme siano accompagnate da clausole di invarianza, queste debbano essere affiancate da RT che rechino la dettagliata illustrazione degli elementi e dei dati idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 63

(Attivazione nuovi "contratti di filiera")

Il comma 1 consente di destinare ai finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto, secondo le modalità stabilite dal decreto 22 novembre 2007, i rientri di capitale e interessi dei mutui erogati da ISA Spa, per conto del MIPAF.

Il comma 2 autorizza ISA Spa a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 mln di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1.

Il comma 3 fa salvi i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto legge n. 138 del 2011.

La RT afferma che la norma è diretta al rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare attraverso la riattivazione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'obiettivo è di fornire strumenti di crescita e di sviluppo al settore agroalimentare, fortemente colpito dalla crisi. A tale scopo, si autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (I.S.A.), su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a finanziare la realizzazione dei predetti contratti di filiera, utilizzando il Fondo

rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) della Cassa Depositi e Prestiti per euro 100 milioni, nonché ad anticipare, per la quota in conto capitale, risorse disponibili nel proprio bilancio, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui nel triennio 2012- 2014.

Secondo la RT la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto ISA Spa non è compresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto economico consolidato.

Al riguardo, posto che la norma nel prevedere il finanziamento dei contratti di filiera fa riferimento alle modalità stabilite dal D.M. 22 novembre 2007, concernente le condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), ma non indica alcun importo da utilizzare dal predetto Fondo, andrebbe chiarita l'affermazione contenuta nella RT in cui sembrerebbe che ai predetti contratti di filiera siano destinati 100 mln di euro del Fondo rotativo citato.

Relativamente alla società ISA Spa, nonostante la stessa sia fuori dal perimetro della PA, non si esclude che eventuali oneri aggiuntivi a carico del MIPAF, in qualità di socio unico della ISA Spa, potrebbero insorgere nel caso in cui il finanziamento di 5 mln a carico del bilancio della ISA Spa per il finanziamento dei contratti di filiera risulti non finanziariamente sostenibile. Sul punto, anche alla luce dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato che la predetta società è chiamata ad effettuare ai sensi del comma 53, dell'articolo 4, della legge n. 183 del 2011, appare opportuno fornire ulteriori elementi informativi.

Articolo 64

(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)

La norma è finalizzata a dare attuazione alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 che ha autorizzato l'attivazione del "Fondo credito" il cui obiettivo è di offrire un ulteriore sostegno all'accesso al credito delle imprese agricole. Nello specifico ISMEA può concedere finanziamenti a valere sul fondo credito.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea e non presenta effetti negativi dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica in quanto l'ISMEA è fuori dalla PA.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 65

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

Il comma 1 prevede, dalla data in vigore del presente decreto, la cessazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Il comma 2 chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, prevedendo che queste non si applichino a chi abbia conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede l'attribuzione di una tariffa massima alle serre.

Il comma 4 abroga alcune disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2011 incompatibili con la nuova disciplina.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa, essendo diretta a rimodulare la destinazione degli incentivi in materia di impianti fotovoltaici, non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 66

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

L'articolo in esame interviene nuovamente in materia di alienazione di terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti territoriali al fine di acquisire risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico, sostituendo la previgente

disciplina in materia che viene conseguentemente abrogata (art. 7 della Legge di stabilità per il 2012 come modificato dal decreto-legge n. 201 del 2011).

In particolare, si dispone che entro il 30 giugno di ogni anno¹⁷ il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individui i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e non ricompresi negli elenchi di cui al D.Lgs. n. 85 del 2010 in materia di attuazione del federalismo demaniale, al fine di consentire all'Agenzia del demanio di curarne la dismissione. Nel contempo si ridefiniscono le procedure di vendita: per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro prevedendo il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, mentre per quelli di valore superiore è obbligatorio il ricorso all'asta pubblica. In relazione ai profili di competenza, si evidenzia inoltre che il comma 4 prevede che ai contratti di alienazione si applichino le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 228 del 2001. Si tratta di una esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo relativa agli atti di trasferimento immobiliare. Con il comma 8, si stabilisce poi che ai terreni alienati non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di vent'anni dalla vendita¹⁸.

Il comma 9 destina infine le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione alla riduzione del debito pubblico, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio. Per quanto riguarda gli enti territoriali, le risorse derivanti dalle vendite dei loro immobili sono destinate all'abbattimento del proprio debito, ovvero, in sua assenza o per l'eccedenza, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La RT afferma che le modifiche introdotte sono finalizzate a superare alcune difficoltà attuative riscontrate con riferimento alla precedente normativa. Non reca invece alcuna indicazione in ordine al gettito atteso dalle dismissioni predette o con riferimento ad altri eventuali oneri finanziari correlati alla disposizione in esame.

Al riguardo, pur ricordando che anche la RT a suo tempo riferita alla previgente disciplina (art. 7 della legge di stabilità per l'anno 2012) non forniva alcuna stima dei proventi attesi dalle dismissioni in questione, sarebbe in ogni caso opportuno avere un chiarimento rispetto al gettito che si prevede di ottenere dalle alienazioni, anche alla luce delle novità introdotte concernenti le modalità attuative delle dismissioni (in particolare la rimodulazione delle soglie di valore ed i tipi di procedura utilizzabili) che potrebbero rallentare i tempi di realizzazione delle vendite.

Non sono poi considerati nella RT gli effetti, in termini di minor gettito, che dovrebbero conseguire dall'ampliamento dell'ambito

¹⁷ L'art. 7 della legge di stabilità per l'anno 2012 sul punto prevedeva che l'individuazione dovesse essere effettuata una tantum entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

¹⁸ L'art. 7, comma 2 della Legge di stabilità per l'anno 2012 sul punto prevedeva nel caso di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambio di destinazione urbanistica intervenuta nel corso del quinquennio successivo all'alienazione, il riconoscimento allo Stato del 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita.

applicativo delle esenzioni fiscali di cui al d.lgs 228/2001 art. 5-bis, commi 2 e 3, ora riferite anche alle fattispecie in esame con il comma 4 dell'articolo 66 del DL 1/2012.

Articolo 67

(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)

La norma, nel modificare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 226 del 2001, prevede che il MIPAAF possa stipulare convenzioni con le Associazioni di categoria o i Consorzi dalle stesse istituiti, ampliandone il campo di operatività esteso all'assistenza tecnica alle imprese della pesca e alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito. Le convenzioni sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi del comma 8, dell'articolo 93, della legge n. 289 del 2002 con il DPCM 4 giugno 2003.

La RT ricorda che il Fondo per il credito peschereccio, istituito dall'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 ed abrogato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 154 del 2004 si proponeva la concessione di mutui a tasso agevolato per finanziare iniziative di costruzione, acquisto o ammodernamento di navi adibite alla pesca, oltre ad altre finalità. Attualmente il Fondo in esame si configura, per effetto della legge n. 289 del 2002, come gestione stralcio e riceve annualmente i rientri dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi nell'ambito del credito peschereccio che confluiscono sul c/c 23511 acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato intestato al Fondo Centrale credito peschereccio. Con l'abrogazione della legge n. 41 del 1982 non è possibile, dunque, concedere nuovi mutui a valere sul Fondo per il credito peschereccio e la disposizione in questione si propone di consentire l'utilizzo delle risorse nei limiti delle disponibilità esistenti per la realizzazione del rilancio del comparto ittico. Per la RT la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarita quale sarebbe stata la destinazione delle risorse rivenienti dai mutui concessi a valere sul Fondo per il credito peschereccio e che, per effetto della disposizione in esame, sono dirette a finanziare le citate convenzioni. Infatti, sembrerebbero prodursi effetti in termini di fabbisogno.

TITOLO III

EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell'ordinamento interno

Articolo 68

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

Il comma 1 innalza la percentuale del contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, portandola dal 5 al 5,5%, contestualmente eliminando il pagamento della tariffa di 100 euro per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.

La RT rappresenta che tale modifica deriva da una contestazione da parte delle istituzioni comunitarie della previgente disciplina. Sottolinea, poi, che il suddetto innalzamento percentuale compensa, dati i volumi calcolati secondo l'andamento storico dei medesimi, l'eliminazione del pagamento della tariffa di 100 euro per ogni registrazione. Pertanto, la norma non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, evitando anzi le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere.

Al riguardo, appare opportuna l'acquisizione degli elementi quantitativi relativi al gettito dei contributi in parola, in modo da valutare la correttezza della valutazione effettuata.

Articolo 69

(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)

L'articolo elimina l'obbligo per il prestatore di servizi transfrontaliero di comunicare l'intenzione di effettuare la prestazione in Italia con un anticipo di almeno 30 giorni, stabilendo semplicemente che essa sia effettuata in anticipo.

La RT evidenzia che la previgente disposizione non costituiva - secondo quanto contestato dalle competenti istituzioni comunitarie - corretta attuazione della direttiva CE n. 36 del 2005. Fra l'altro un'indagine *ad hoc* avrebbe dimostrato che lo svolgimento di attività in Italia è stato finora riconosciuto dalle autorità competenti anche quando la dichiarazione preventiva veniva presentata oltre il termine previsto dalla legge. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, stante la sua natura procedurale, nel contempo evitando le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere a conclusione della procedura d'infrazione in corso.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza, atteso che resta comunque la prescrizione di comunicazione in anticipo, per quanto esso non sia più definito in 30 giorni.

Articolo 70

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)

L'articolo prevede che la dotazione del Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti *de minimis* a favore delle piccole e medie imprese, localizzate nelle predette aree, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei regolamenti comunitari in materia.

La RT ricorda che tale Fondo risulta iscritto in bilancio, per il triennio 2012-2014, nello stato di previsione del MEF (capitolo 7816), con uno stanziamento di 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a cui sono da aggiungere ulteriori 13,4 mln di euro disponibili quali residui di stanziamento, nel corrente anno finanziario, derivanti dalla somma autorizzata in bilancio nel 2011 al netto delle riduzioni operate in applicazione dell'articolo 40, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011. Inoltre sono previsti ulteriori 45 mln di euro complessivi per le zone franche urbane, iscritti sul fondo politiche di sviluppo e coesione, a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, traducendosi la norma in una mera estensione delle finalità dell'utilizzo di risorse già esistenti a legislazione vigente, nel presupposto che ciò non interferisca con iniziative già in corso per le quali siano di fatto prenotate delle risorse e che i nuovi utilizzi non siano caratterizzati da flussi di cassa più accelerati rispetto a quelli assunti nei tendenziali.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali

Articoli 71-82

Le norme istituiscono l'Autorità nazionale di vigilanza, a cui vengono attribuiti, nelle more dell'istituzione dell'Autorità indipendente dei Trasporti di cui al comma 1 dell'articolo 36 del presente provvedimento, compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, mediante l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti aeroportuali.

La nuova disciplina non si applica ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra e a quelli riscossi per finanziare l'assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Le funzioni dell'Autorità nazionale di vigilanza sono svolte da apposita Direzione, istituita nell'ambito dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente provvedimento. La Direzione utilizza, per lo svolgimento delle sue funzioni, un dirigente, un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica, nonché cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Detto personale mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto. Le risorse necessarie all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità sono poste con decreto ministeriale a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori aeroportuali. Con il medesimo decreto, inoltre, viene ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità.

Per la determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale.

Le norme sono, poi, accompagnate da una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT, oltre a descrivere la norma, precisa che il personale utilizzato dalla Direzione per lo svolgimento delle sue funzioni, rappresenta esclusivamente personale in servizio presso l'ENAC. Inoltre si stima che il costo annuo complessivo necessario per l'intera Direzione, sulla base del vigente CCNL del personale ENAC, ammonta a circa 2 mln di euro a fronte di un onere di circa 0,0171 euro posto a carico dei passeggeri.

La RT afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si stima, invece, la realizzazione di risparmi di spesa quantificabili in circa 2 mln di euro dovuti alla riduzione del contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità.

Al riguardo, va appurato se la destinazione di personale ENAC presso la Direzione diritti aeroportuali possa determinare maggiori fabbisogni di organico presso gli uffici di provenienza.

Si rileva, inoltre, che nella RT non sono state fornite le informazioni di dettagli idonee alla quantificazione dell'onere di funzionamento della Direzione stimata in 2 mln di euro annui. Sul punto si osserva che l'onere stimato sembra riferibile solo alle spese di personale e non terrebbe conto degli altri oneri di funzionamento connessi all'attività della Direzione.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Articolo 83

(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

L'articolo sopprime una norma che consente alle aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale di avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo

di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo.

La RT sottolinea che la norma abrogata impediva la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali generici, se protetti da un brevetto. La sua eliminazione non comporta oneri per la finanza pubblica, evitando anzi le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere a conclusione della procedura d'infrazione in corso in sede europea conseguente all'approvazione della norma in parola.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 84

(Modifiche al DPR 28 maggio 2009, n. 107)

Le disposizioni dell'articolo in esame sono finalizzate a porre termine alla procedura d'infrazione n. 2008/4387 nei confronti dell'Italia per non conformità di taluni profili della disciplina nazionale di cui al DPR 107/2009 in materia di tasse portuali e diritti marittimi con il diritto europeo. Con il comma 1, lettera a) (recante modifica all'articolo 1, comma 2 del DPR citato) si dispone che la disciplina della tassa di ancoraggio per le navi di stazza superiore a 350 tonnellate è riferita ai natanti "*in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea*" (in precedenza la tassa riguardava le navi provenienti o dirette all'estero)¹⁹. Con il comma 1, lettera b) (che aggiunge all'articolo 2 del DPR citato il comma 3 bis), si prevede che i trasporti tra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati UE sono assoggettati al medesimo trattamento giuridico in ordine all'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui agli articoli 1 e 2 del DPR citato. Con il comma 1, lettera c) (che interviene sull'intestazione della Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale allegata al DPR predetto) si modifica l'intestazione con un riferimento al traffico di cabotaggio anche intracomunitario.

¹⁹ Si riporta di seguito il comma 2 dell'articolo 1 del DPR 107/2009 nel testo risultante dalla modifica, introdotta con il DL 1/2012: 2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

La RT spiega che, al fine di superare la procedura di infrazione, con le modifiche in esame si prevede in maniera esplicita ed inequivocabile l'applicazione identica delle tasse ai traffici nazionali ed a quelli intracomunitari. Si afferma, altresì, che gli interventi operati, di carattere meramente formale, non comportano effetti finanziari in quanto recepiscono una prassi interpretativa già applicata da lungo tempo.

Al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, dopo aver ricordato la richiesta UE all'Italia di rendere conforme al diritto europeo l'intera normativa in materia di tasse portuali, afferma che "Infatti in Italia gravano, sui soggetti interessati, maggiori tasse, quali ad esempio tassa di ancoraggio dovuta anche per le merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture, non previste dalla normativa europea in materia". In considerazione di quanto precede sembrerebbe emergere una contraddizione tra quanto si legge nella RT e la relazione illustrativa. Inoltre, mettendo in relazione il disposto dell'articolo 1, comma 2 testo previgente al DL 1/2012 con quello risultante dalle modifiche all'esame non si comprende immediatamente come la prassi interpretativa ricordata nella RT possa aver inteso la parola "estero" come equivalente all'espressione "al di fuori dell'Unione europea".

Appare, quindi, opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi.

Articolo 85

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211)

L'articolo apporta alcune novelle all'articolo 7 del decreto legislativo di cui alla rubrica, finalizzate nel complesso a superare la pluralità di interventi consultivi finora previsti in materia di sperimentazione clinica.

La RT ricorda che in materia di sperimentazione clinica l'Italia è oggetto di una procedura d'infrazione per la non corretta applicazione della direttiva CE n. 20 del 2001, per quanto riguarda il cosiddetto "parere unico". Le presenti modifiche, abbreviando la filiera decisoria, si risolveranno in una semplificazione e velocizzazione dell'iter. Le

norme non comportano oneri per la finanza pubblica, data la loro natura procedimentale, consentendo al contempo di evitare le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere a conclusione della procedura d'infrazione in corso in sede europea.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 86

(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)

La norma sopprime il secondo periodo del comma 171 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 concernente la stipula di una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa per lo svolgimento del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. Si prevede che l'attuale convenzione duri 9 anni e venga a termine quindi nel 2013. Alla scadenza del contratto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad un nuovo affidamento del servizio nel rispetto della normativa europea e, qualora non sia possibile far ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica è tenuto a dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi di mercato e trasmettendo una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo.

Le attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a compiere nel caso non si possa far ricorso alla procedura di gara pubblica, sono svolte senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT, oltre a descrivere la norma e ad evidenziare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, conferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrebbe dover svolgere, nel caso non si possa far ricorso alla procedura di gara pubblica, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la sola soppressione della norma che prevede la stipula di una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, ma non anche la

cessazione dell'attuale convenzione in essere per lo svolgimento del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione, sia sufficiente ad evitare la procedura di infrazione che la Commissione europea ha elevato nei confronti dell'Italia.

Articolo 87

(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 201 (norme sulla rappresentanza), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206."

Il comma 2 prevede che all'articolo 203, recante norme per l'iscrizione all'albo dei consulenti della proprietà industriale, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale."

La RT riferisce che con la norma in esame, si stabilisce che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, possono essere iscritti all'albo nazionale.

In tal modo si intende evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, a seguito del caso EU Pilot 2066/11/MARK, non chiuso, per la contestata restrizione della libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto.

La norma in parola non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di modifiche finalizzate ad eliminare ostacoli alla libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto evitando, nel contempo, le sanzioni in cui l'Italia sarebbe potuta incorrere, qualora

non avesse proceduto all'eliminazione dei motivi per cui è stato istruito il suddetto caso EU Pilot non ancora chiuso.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 88

(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché dei servizi di smaltimento e depurazione)

Il comma 1 in esame modifica il comma 5, ultimo periodo dell'articolo 96 del TUIR in materia di regime fiscale degli interessi passivi, disponendo l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1 del TUIR per le società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Assumono rilievo in proposito gli interessi derivanti da contratti di mutuo e di leasing, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (cfr. art. 96, comma 3 TUIR). Nella disciplina previgente, gli interessi passivi imputati alle predette società beneficiavano invece del regime della c.d. integrale deducibilità (art. 96, comma 5 bis TUIR)²⁰. A seguito dell'applicazione del regime ordinario di deducibilità anche alle predette società, gli interessi passivi risulteranno ora deducibili, in ciascun periodo d'imposta, fino alla concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati. L'eventuale eccedenza, inoltre, sarà deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica²¹.

Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che, in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie fissato nello statuto dei diritti del contribuente (art. 2 della legge n. 212 del 2000), il nuovo regime della deducibilità degli interessi passivi decorra già dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012.

Le disposizioni introdotte con il comma 3 incrementano il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di un importo corrispondente al maggior gettito derivante dall'assoggettamento delle predette società al regime ordinario di

²⁰ Di tale regime di maggior favore continuano a beneficiare altri soggetti, indicati al comma 5 dell'articolo 97 TUIR, quali banche, imprese di assicurazioni, società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi, a società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale di lavori, società di progetto, costituite ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs n. 163/2006, società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti.

²¹ Si tratta di una modifica - come rilevato dall'Antitrust nazionale - volta a superare la "ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti nei medesimi settori con effetti di riduzione della capacità competitiva di queste ultime.

deducibilità degli interessi, stimato in euro 4,4 milioni per il 2013 e 2,5 a decorrere dal 2014.

Con il comma successivo si autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La RT, per la stima del maggior gettito, fa riferimento alle attività ATECO 2007 pertinenti riferite alla platea soggettiva considerata (trasmissione di energia elettrica, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, fornitura di vapore e aria condizionata, raccolta e depurazione di acque di scarico, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto mediante condotte). E' stata, quindi, verificata la contemporanea presenza nel quadro RS di interessi passivi superiori agli attivi e la mancata compilazione del prospetto degli interessi passivi superiori nel quadro RF. Assumendo a riferimento dati del modello UNICO 2010, dal quadro RS sono stati quantificati interessi passivi indeducibili per circa 9 mln di euro. Si è quindi stimata una variazione di gettito IRES, con applicazione di aliquota al 27%, di circa 2,5 milioni di euro.

Si è proceduto, inoltre, ad indicare gli effetti finanziari tenendo conto dell'acconto del 75%. Ne sono quindi derivate maggiori entrate pari a 4,4 milioni per il 2013 e 2,5 milioni a decorrere dal 2015, da cui è derivato la possibilità di incremento in misura corrispondente del Fondo ammortamento titoli di stato.

Al riguardo, da quanto rappresentato nella RT, si evidenzia l'impossibilità di verificare la stima indicata non essendo possibile ripercorre il ragionamento sottostante né analizzare i dati sui cui esso si fonda (che non vengono forniti nella RT). In particolare, non è possibile riscontrare se la platea soggettiva di riferimento è quella indicata dalla norma in esame, stante l'assenza di qualsiasi dato numerico sulle società a prevalente partecipazione pubblica interessate dalle nuove disposizioni. Inoltre manca nella RT qualsiasi indicazione circa l'ammontare medio degli interessi passivi considerati ai fini della stima. In termini metodologici poi andrebbe ampliato ad almeno un triennio l'arco temporale assunto a base della quantificazione. L'avere fondato la previsione di gettito sulle risultanze di un solo esercizio (l'anno 2009 - Unico 2010) non permette di considerare la possibile variabilità, nel tempo, di tali interessi e del complesso delle voci rilevanti ai fini della determinazione del risultato

operativo lordo della gestione caratteristica. Il mutamento in senso meno favorevole al contribuente del regime di deducibilità degli interessi passivi potrebbe avere riflessi nelle future scelte operative di gestione che potrebbero dar luogo ad effetti di minor gettito (ad esempio, qualora si preveda un maggior ricorso a forme di finanziamento interne come ricapitalizzazioni o accensioni di prestiti in conto futuro aumento di capitale da parte dei soci).

In considerazione di quanto precede, si chiedono chiarimenti in proposito.

Articolo 89

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09)

Il comma 1 prevede che entro il 25 gennaio 2012 l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 mln di euro a favore della Commissione UE sul conto "Risorse proprie dell'Unione europea", in esecuzione della sentenza di cui alla rubrica.

Il comma 2 dispone che il predetto pagamento e le eventuali altre penalità inflitte per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza, avvengono a valere sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

La RT specifica che oggetto della sentenza sono alcuni sgravi contributivi per contratti di formazione e lavoro, concessi alle imprese e, appunto, successivamente giudicati dall'Unione europea quali aiuti di Stato illegittimi. Sul totale degli aiuti da recuperare, pari a 251 mln di euro circa, risultano già recuperati circa 63 mln di euro. A fronte della predetta sentenza la Commissione europea, con apposita ingiunzione, ha richiesto il pagamento entro la data del 21 gennaio 2012 del predetto importo di 30 mln di euro. Considerato che il compito di recupero degli sgravi contributivi in questione è stato affidato all'INPS, la norma in esame fa gravare il pagamento delle somme richieste dalle autorità comunitarie sulle risorse acquisite dall'INPS a titolo dei predetti recuperi.

Al riguardo, si osserva che la copertura prescelta, a valere sulle risorse recuperate dall'INPS per gli sgravi illegittimamente concessi,

non sembra riferirsi a risorse che possano essere considerate strettamente correlate alla sanzione di cui l'articolo dispone il pagamento. Infatti tali somme avrebbero dovuto essere integralmente recuperate già a seguito della precedente sentenza del 1° aprile 2004, emessa a sua volta in relazione alla decisione della Commissione europea n. 128/2000. Proprio la mancata integrale attuazione di tale ultima sentenza ha determinato l'irrogazione della multa di 30 mln di cui al presente articolo. Sul punto si ricorda che è fra l'altro intervenuto il decreto-legge n. 59 del 2008, che agli articoli 1 e 2 ha disciplinato la procedura e i ricorsi giurisdizionali relativi all'attuazione delle cosiddette "decisioni di recupero", fra le quali è ricompresa la n. 128 del 2000. Pertanto la sentenza che ha irrogato la sanzione all'Italia non è, a sua volta, fonte né delle somme comunque già recuperate (e come tali già iscritte nei consuntivi), né di quelle che verranno in futuro recuperate (e che dovrebbero già essere scontate nei tendenziali, fatto desumibile sia dall'esistenza di somme già incassate, che dalla predisposizione di norme *ad hoc* che disciplinano il recupero di indebiti).

La previsione di cui al comma 2 sembrerebbe, quindi, configurare la copertura della multa per infrazione a valere su risorse già previste a legislazione vigente. Si ricorda che norme con effetti sul bilancio dell'INPS si riflettono anche sul SNF, in termini di minori o maggiori trasferimenti all'INPS dal bilancio dello Stato.

Si allega di seguito la scheda, tratta dalla Relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Doc. LXXIII, n. 7), relativa alla specifica procedura in oggetto.

Infine, si ricorda che la sentenza in esame rappresenta il primo caso di irrogazione di una sanzione diretta allo Stato italiano da parte della Corte di giustizia. Considerando la numerosità delle procedure d'infrazione in corso e dei possibili riflessi sulla finanza pubblica per molte di esse - come desumibile proprio dalla citata Relazione -, apprezzato, altresì, il fatto che tali sanzioni sono in parte rapportate alla durata dell'inadempimento (non rilevando fra l'altro un adempimento parziale, se non in presenza di una procedura che formalmente dichiara i residui indebiti non più ripetibili perché inesigibili), appare opportuno - in generale e nel caso specifico - predisporre idonei meccanismi volti ad una sollecita ed integrale

attuazione delle sentenze della Corte di giustizia. Appare, inoltre, utile valutare l'opportunità di predisporre, in sede di formazione del bilancio annuale, appositi fondi da utilizzare a copertura delle eventuali sanzioni irrogate nel corso dell'esercizio.

Scheda 1 - Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 - ex art. 260 del TFUE

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n. C-99/02 dell'1/4/2004, con cui la Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato per incentivare l'occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo ovvero a quello ordinario, godendo della sospensione provvisoria della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell'impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un "ricorso" di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Stato della Procedura

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel registro generale della Corte di Giustizia UE, un ricorso ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l'INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l'eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l'Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l'applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744,00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

Articolo 90

Interventi volti a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

Con l'articolo in esame si modificano alcuni aspetti della disciplina di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 che, al fine di sostenere l'avvio e lo sviluppo di nuove imprese, ha introdotto un incentivo fiscale a beneficio dei fondi di venture capital (FVP). La platea interessata dall'agevolazione è costituita da investitori professionali (fondi comuni di investimento) che impiegano parte significativa della raccolta (almeno il 75%) nell'acquisizione di capitale di rischio di società non quotate in fase di sperimentazione, costituzione, avvio e sviluppo. Si prescrive il possesso di particolari requisiti in capo alle predette società al fine di poter fruire dell'incentivo in questione che consiste nella esenzione dall'imposizione dei proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai Fondi di venture capital²².

Le novità introdotte con l'articolo 90 in esame riguardano:

a) la tipologia dei FVC, richiesta dalla legge per poter beneficiare dell'incentivo: non più soltanto Fondi armonizzati UE ma ora anche Fondi non armonizzati (comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal comma 1, lett. a) dell'articolo in esame);

b) la rimodulazione di alcune caratteristiche che devono presentare le società interessate dagli investimenti dei FVC affinché si possa accedere all'incentivo: al requisito, per le predette società, dell'avere la sede legale in Italia o in uno Stato UE o SEE (nel presupposto vi sia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali), si sostituisce quello dell'avere sede operativa in Italia; si richiede, altresì, che le quote o azioni delle società medesime siano direttamente detenute da persone fisiche, in via prevalente (nel testo previgente al decreto-legge n. 1 del 2012 si consideravano, invece, anche i casi di detenzione indiretta);

c) la previsione che le quote di investimento oggetto delle misure in esame debbano essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.

La RT, in merito agli effetti finanziari, fa rinvio alla stima predisposta nella RT riferita all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011, nella quale era stato considerato prudenzialmente il totale dei capitali raccolti sul mercato per l'avvio di imprese che presentano profili di forte innovazione tecnologica (Dati AIFI) e si era ipotizzato un effetto di piena sostituzione a favore dello strumento dei fondi di *venture capital*, nell'attuale politica di investimento verso le imprese interessate dall'applicazione della disposizione. Pur evidenziando un ampliamento della platea dei fondi interessati, la RT conclude

²² La lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR individua quali redditi di capitale i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

stimando che dall'articolo in esame non derivano ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già scontati .

Al riguardo, si ripropongono alcune considerazioni già espresse nella nota di lettura n. 108 del luglio 2011 del Servizio del bilancio del Senato, in relazione all'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011 nella quale si evidenziava la possibilità di una sottostima degli effetti finanziari²³. Appare opportuno, altresì, chiarire se, dall'ampliamento della platea dei Fondi interessati, possano derivare ulteriori effetti finanziari e se, e in che termini, gli stessi possano intendersi compensati dagli effetti finanziari positivi che derivano dall'aver limitato la platea delle società destinatarie degli investimenti a quelle aventi sede operativa in Italia.

Articolo 91

(Modifica alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)

Con l'intervento in esame, che introduce all'articolo 166 del TUIR due nuovi commi, il 2-*quater* ed il 2-*quinqies*, si intende superare la procedura di infrazione in titolo aperta dalla Commissione europea²⁴ in merito al regime fiscale della c.d. *exit tax* di cui al citato articolo del TUIR che disciplina, con finalità antielusive, gli effetti fiscali del trasferimento all'estero della residenza da parte dei soggetti esercenti impresa in un altro Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE). Al fine di evitare che il contribuente sposti la propria residenza fiscale all'estero per beneficiare di una minor tassazione, la vigente disciplina stabilisce che il trasferimento della residenza costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale a meno che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata in Italia (in tal caso il reddito continua ad essere prodotto in Italia). Si considerano, inoltre, realizzate al valore

²³ Nella citata nota di lettura, in un'ottica prudenziale e considerando che gli investitori sottoposti ad imposizione IRES costituiscono la quasi totalità (96%) si invitava a considerare, ai fini IRES, l'aliquota del 27,5 per cento (in luogo di quella media del 25 % utilizzata nella RT) la cui applicazione avrebbe determinato un incremento della perdita di gettito stimata

²⁴ La Commissione ritiene che "l'Italia sia venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 49 del TFUE e dell'articolo 31 dell'Accordo SEE, in quanto le plusvalenze latenti sono incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro UE o SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro Stato membro dell'UE o SEE, mentre le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse nella detta base imponibile".

normale le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero (Art. 166, 1 comma TUIR). Con il nuovo comma 2-*quater*, in alternativa a quanto previsto al comma 1 del richiamato articolo 166, si riconosce all'impresa la possibilità di chiedere la sospensione degli effetti del realizzo in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10 National Grid Indus BV. E' necessario, però, che sia stato stipulato, con il Paese UE o SEE nel quale l'impresa ha trasferito la sua residenza, un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010. Con il nuovo comma 2-*quinqüies* si fa rinvio ad un Decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione delle disposizioni di attuazione del comma 2-*quater*, individuando le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento²⁵.

La RT, dopo una breve descrizione delle modifiche apportate alla disciplina della c.d. *exit tax* rileva che, pur essendo la sospensione degli effetti del realizzo potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito, gli stessi sono comunque temporanei e di trascurabile entità, in considerazione della verosimile esiguità del numero delle fattispecie potenzialmente interessate dalla norma.

Al riguardo, la RT non supporta l'assunto sopra ricordato circa la trascurabile entità degli effetti di minor gettito con dati riferiti al numero delle imprese potenzialmente interessate ed ai valori di realizzo, ma fonda la predetta conclusione sulla base di una valutazione di "verosimiglianza" dell'esiguità del numero che non appare corretta sotto il profilo metodologico. Si invita pertanto a valutare l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti in proposito.

Articolo 92

(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale)

Le norme contenute nell'articolo in esame sono volte a superare la procedura di infrazione 2005/2117 (decisione Corte di giustizia UE del 17 giugno

²⁵ Il D.M. dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012. Le nuove disposizioni sulla sospensione degli effetti del realizzo si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

2010 causa C-423/08) in materia di riscossione a posteriori ed accreditamento delle risorse proprie comunitarie nella materia dei dazi doganali. A tal fine, con il nuovo comma 4 bis all'articolo 11 del D.Lgs 374/90, sono introdotti correttivi al procedimento di revisione dell'accertamento in relazione a taluni profili che interessano la tutela dei diritti degli operatori doganali. Nel caso in cui emergano inesattezze, omissioni o errori ed a seguito della notifica o consegna del relativo verbale, si ridefinisce, fissandolo in 30 giorni, il termine entro il quale l'operatore doganale può comunicare osservazioni e richieste all'Ufficio competente che è chiamato a valutarle prima della notifica dell'avviso di rettifica dell'accertamento.

Si è inteso, in tal modo, dare attuazione al c.d. "diritto di essere ascoltati" previsto nell'ordinamento comunitario dall'articolo 16, comma 4, del regolamento CE 450/2008²⁶, recante il codice doganale comunitario aggiornato.

Con il comma 2 si opera il coordinamento delle disposizioni dell'articolo 12, comma 7, della disciplina dello statuto dei diritti del contribuente, prevedendo una eccezione con riguardo alle novità introdotte sotto il profilo del termine per comunicazioni/osservazioni del contribuente (comma 1 dell'articolo 92).²⁷

Si dispone infine (comma 3) l'invarianza finanziaria delle disposizioni sopra descritte, prevedendo altresì che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non ascrive alle norme effetti sul gettito sotto il profilo strettamente tributario, in relazione al carattere procedurale delle stesse. Con riguardo agli adempimenti aggiuntivi previsti dalle nuove disposizioni, rileva che non vi sono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le Amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe verificata la rispondenza dell'intervento normativo in esame rispetto alle censure evidenziate nell'ambito della procedura di infrazione.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame e la RT non si soffermano ad illustrare le ragioni di compatibilità della novella all'articolo 11 D.Lgs 1990/374 con le nuove disposizioni introdotte nell'ordinamento comunitario (Regolamento CE n. 450/2008 e

²⁶ L'articolo 16 comma 4 del Regolamento CE 450/2008 così dispone: 4. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione alla persona o persone interessate, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato termine a decorrere dalla data della comunicazione.

²⁷ L'articolo 12, comma 7 della L. 212/2000, nel testo previgente al DL 1/2012, dispone che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Regolamento CE n. 1150/2000) limitandosi ad un generico riferimento all'attuazione del c.d. "diritto di essere ascoltati" di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento CE n. 450/2008.

Ferma restando l'esigenza di assicurare il recepimento di tale diritto, non è chiaro se il termine di 30 giorni ora indicato possa ritenersi compatibile con il diritto comunitario vigente in relazione alle nuove disposizioni di cui al codice doganale comunitario aggiornato (in particolare i termini di contabilizzazione ivi previsti all'articolo 70) ed alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1150/2000.

In considerazione degli effetti sulla finanza pubbliche conseguenti all'eventuale mancato superamento della procedura di infrazione, sarebbe opportuno un chiarimento in proposito.

Articolo 93

(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)

Con la norma in esame, operando l'integrale riformulazione del comma settimo dell'articolo 60 del D.P.R. n. 633 del 1972, si riconosce al contribuente il diritto di rivalersi nei confronti dei cessionari di beni o dei committenti dei servizi di quanto pagato per IVA (ovvero per maggiore imposta, sanzioni ed interessi) relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica emessi nei confronti dei medesimi soggetti. Si prevede altresì che, in tali situazioni, l'esercizio del diritto alla detrazione, da parte del cessionario o del committente, potrà aver luogo soltanto qualora lo stesso abbia versato l'imposta addebitata in via di rivalsa e, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso ha corrisposto l'imposta addebitata in via di rivalsa. Nel testo previgente, il predetto diritto di rivalsa non era riconosciuto e per tale ragione la Commissione ha aperto una procedura d'infrazione (n. 2011/4081).

Nella **RT** si osserva che l'introduzione del diritto di rivalsa, facendo ricadere l'onere finanziario del pagamento dell'imposta a carico del committente o del cessionario, dovrebbe reintrodurre a regime il meccanismo di neutralità dell'IVA secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia. Dalla disposizione in esame la RT stima maggiori entrate che in via prudenziale non sono state considerate in quanto tenderanno nel tempo a compensarsi ed assorbirsi.

Nella stima operata in proposito, la RT considera la media della maggiore imposta definita negli anni dal 2008 al 2010 pari a circa 450 mln di euro. Ipotizza quindi che circa i due terzi di tale importo potranno dar luogo a successiva rivalsa per irregolare fatturazione (300 mln di euro). Si ritiene, quindi, possibile stimare che circa il 25 % di tale importo costituirà maggiori entrate che potranno realizzarsi per 50% non prima del 2013, per poi concretizzarsi interamente dal 2014.

Al riguardo, la RT non indica la fonte dei dati assunti a parametro della stima e non fornisce elementi che consentano di verificare la fondatezza delle ipotesi di calcolo fornite. Anche se, in una ottica prudenziale le maggiori entrate stimate non sono utilizzate per la copertura di altre disposizioni del provvedimento in esame, appare utile acquisire tali informazioni in merito agli elementi alla base della quantificazione.

Articolo 94

(Domanda di sgravio dei diritti doganali)

L'articolo in esame introduce la possibilità di ricorrere alla Commissione Tributaria competente nei confronti dei provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del regolamento CE n. 2454/1993 in materia di codice doganale comunitario. Si tratta dei casi nei quali lo Stato membro da cui dipende l'Autorità doganale trasmette il caso alla Commissione UE affinché lo stesso sia risolto o trattato in conformità alle procedure comunitarie.

Viene, inoltre, previsto che le disposizioni non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, dopo avere descritto sinteticamente la disposizione, afferma che alla stessa non si ascrivono effetti finanziari, specificando che la relativa attività giurisdizionale rientra nelle funzioni proprie delle Commissioni tributarie, che la svolgeranno con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Articolo 95

(Modifiche all'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)

L'articolo in esame, novellando in più parti, l'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, interviene sulla disciplina che ha operato la revisione del regime impositivo dei redditi di natura finanziaria unificando al 20 % le aliquote da applicare per la tassazione delle rendite finanziarie.

Nello specifico l'articolo 95 prevede:

A) al comma 1:

1) l'espunzione del riferimento ai "*redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria*" dalla disposizione che esclude le fattispecie ivi previste dall'applicazione dell'aliquota unica del 20%;

2) la non applicazione dell'aliquota del 20% per gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti in Stati UE ed in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. *white list*, (con la qual cosa si conferma per tali fattispecie la tassazione con l'aliquota ridotta all'11% prevista dal comma 3, secondo periodo²⁸, dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973);

3) l'applicazione dell'aliquota del 12,5% per i pronti contro termine su titoli pubblici italiani o ad essi equiparati e per i titoli pubblici emessi da stati esteri rientranti nella c.d. *white list*;

4) l'abrogazione del comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1996, con la conseguente soppressione della norma in base alla quale su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20% qualora il rimborso abbia luogo entro 18 mesi dall'emissione;

B) al comma 2, la copertura delle minori entrate conseguenti alle novelle di cui al comma 1, quantificate in euro 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 con quota del maggior gettito erariale riveniente dall'articolo 35, comma 4 del decreto in esame per effetto dell'incremento delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica.

La RT, in relazione alle novelle descritte sotto la lettera A) punti 1), 2) e 4), afferma trattarsi di interventi di tipo formale ai quali non ascrive effetti finanziari, essendo volti ad evitare incertezze interpretative. Si sofferma, invece, sull'equiparazione del trattamento fiscale dei proventi dei pronti contro termine su titoli pubblici, su quelli ad essi assimilati e sui titoli pubblici emessi da Stati esteri compresi nell'elenco dei Paesi inclusi nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. *White list*) a quello degli interessi ed altri proventi stabilito per tali titoli (tutti ora soggetti all'aliquota del 12,5%), osservando che si tratta di disposizione suscettibile di produrre minor gettito in quanto

²⁸ Si osserva che l'articolo 95, comma 1, lettera b) fa riferimento al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 che però disciplina il diritto al rimborso dell'imposta pagata all'estero sugli utili da parte dei soggetti ivi considerati. Il corretto riferimento normativo sembrerebbe essere invece il secondo periodo della norma sopra richiamata che disciplina la tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione indicati.

le predette operazioni di pronti contro termine erano state considerate come soggette all'aliquota del 20%, a partire dal 1 gennaio 2012.

Stima quindi in 5,5 mln di euro il minor gettito derivante dalla nuova norma, al quale giunge assumendo a base imponibile 72,8 mln di euro (pari a circa il 70% del totale delle operazioni che possono essere riferite, da informazioni apprese dagli operatori, a contratti di pronti contro termine riguardanti titoli pubblici o equiparati interessati dalla norma in esame) e moltiplicando l'imponibile come sopra determinato per 7,5% (ossia la differenza tra vecchia e la nuova aliquota applicabile alla fattispecie: $20\% - 12,5\% = 7,5\%$).

Alle predette minori entrate si provvede con quota parte del maggior gettito erariale derivante dall'articolo 35, comma 4 del decreto-legge in esame.

Al riguardo, si può condividere la neutralità finanziaria della novella sopra descritta al punto 1), lettera A) stante la portata chiarificatrice, sotto il profilo meramente redazionale, della soppressione dell'espressione che fa riferimento ai redditi di capitali ed ai redditi diversi di natura finanziaria. Si tratta, infatti, di fattispecie che potevano ritenersi già considerate nell'ambito oggettivo della norma del decreto-legge n. 138 del 2011 la cui portata normativa si rinviene essenzialmente nella tipizzazione dei casi in relazione ai quali è stata disposta l'esclusione dall'applicazione dell'aliquota unificata al 20% (casi indicati nelle lettere da a) a d) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

Quanto alle modifiche illustrate al punto 2) della lettera A), il mantenimento della tassazione all'11% sugli utili percepiti da taluni Fondi pensione esteri non è altrettanto agevolmente desumibile in via interpretativa dal disposto del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 nel testo previgente al decreto-legge n. 1 del 2012, che si limita ad escludere dall'applicazione dell'aliquota unificata del 20% il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare; né la formulazione della novella è quella propria di una disposizione di interpretazione autentica alla quale riconoscere, senza incertezza alcuna, gli effetti di una sua applicazione retroattiva.

Per le considerazioni che precedono, poiché alla norma si potrebbe ascrivere una portata innovativa delle disposizioni previgenti con effetto *ex nunc*, anche se per un breve periodo, in ottica prudenziale, andrebbero considerati i possibili effetti finanziari in

termini di minor gettito derivanti dalla disposizione in esame per il futuro. Nel caso in cui si intendesse invece ribadire l'affermata neutralità sotto il profilo finanziario della disposizione, andrebbe altrimenti valutata l'opportunità di prevedere una diversa formulazione della disposizione che, ne chiarisca, in modo non equivoco, la sua natura di norma di interpretazione autentica.

In relazione agli effetti finanziari, in termini di minor gettito, riferiti alla novella sopra descritta al punto 3) della lettera A), si osserva che non appare possibile verificare la stima della RT in quanto non è stata fornita indicazione della fonte da cui sono tratti i dati e dei criteri in base ai quali si è giunti ad ipotizzare che le operazioni riguardanti i titoli pubblici ed equiparati considerati dalla norma costituiscano il 70 % delle operazioni e che la base imponibile ad essi relativa è pari a 72, 8 mln di euro.

Appaiono opportuni chiarimenti sui profili sopra evidenziati.

Per la copertura dell'onere si rinvia alle osservazioni espresse con riguardo ai commi 3 e 4 dell'articolo 35.

Articolo 96 ***(Residenza OICR)***

La disposizione apporta all'articolo 73 del TUIR talune modifiche riguardanti gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); in particolare:

- la lettera *a)*, sostituendo la lettera *c)* del comma 1 del citato articolo 73, estende il regime IRES agli OICR residenti nel territorio dello Stato;
- la lettera *b)*, modificando il comma 3 del medesimo articolo 73, prevede che gli OICR istituiti in Italia siano considerati residenti;
- la lettera *c)*, novellando il comma 5-*quinquies* dell'articolo 73, esenta dal regime IRES gli OICR, nel caso in cui il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

La RT afferma che la norma, finalizzata ad eliminare i dubbi riguardanti l'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, mantiene nella sostanza il regime fiscale già vigente.

Al riguardo, non vi sono specifiche osservazioni, per quanto di competenza.

Articolo 97

(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

L'articolo 97 reca modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, rese necessarie a seguito della revisione della normativa europea in materia di controllo di autenticità ed idoneità delle banconote e delle monete in euro. Le modifiche apportate sono finalizzate a disciplinare le modalità di trasmissione di banconote e monete in euro sospette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze; viene disciplinata tra l'altro anche la competenza della Banca d'Italia e del Centro nazionale di analisi delle monete (*Coin National Analysis Centre* - CNAC) istituito presso l'IPZS - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - per quanto concerne i controlli sui gestori del contante e i *test* sulle apparecchiature utilizzate dagli stessi per il trattamento di banconote e monete. Viene altresì conferita esclusivamente al Ministero dell'Economia e Finanze l'individuazione delle modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete.

La RT riferisce che l'attuazione della proposta emendativa non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, dalla regolamentazione dei gestori del contante e dall'effettuazione, da parte della Banca d'Italia, di controlli sugli stessi volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi connessi con l'attività di ricircolo delle banconote non discende alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, la prevista possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento dei suddetti controlli avverrà "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente", in quanto tale tipologia di attività rientra nell'ambito delle ordinarie competenze del Corpo.

Per quanto riguarda le procedure di autenticazione delle monete metalliche, il provvedimento dispone il passaggio dal Ministero dell'Economia al CNAC, sezione della Zecca dello Stato, delle funzioni relative all'esame e al trattamento delle monete danneggiate, senza comportare oneri aggiuntivi per il bilancio.

Con particolare riferimento, poi, alla revisione dei commi 151, 152 e 153 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente la trasmissione - per via telematica - dei dati e delle informazioni, relative ai ritiri ed ai sequestri delle banconote e/o monete sospette di falsità, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, si evidenzia come lo stesso Dipartimento del Tesoro sia già dotato di un nuovo applicativo informatico realizzato mediante l'utilizzo di appositi fondi previsti dal comma 154 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006. Il nuovo database non comporterà, pertanto, alcun effetto finanziario aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, atteso che le spese di gestione e manutenzione per il suo funzionamento rientrano nell'ordinaria attività del Dicastero.

Da ultimo, è utile evidenziare che le spese di adeguamento delle strutture informatiche degli intermediari abilitati al ritiro delle monete e banconote sospette di falsità, volte ad assicurare il dialogo informatico con il Ministero, sono state interamente sostenute dagli stessi intermediari.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che ai nuovi compiti previsti dalle novelle al Regolamento (CE) sulla circolazione del contante, le Amministrazioni pubbliche possano farvi fronte a valere delle risorse già scontate a legislazione vigente, occorre osservare che l'articolo in esame non risulta integrato da una apposita clausola di invarianza, né la RT va oltre una generica rassicurazione circa la neutralità delle norme.

In particolare, sembrerebbero suscettibili di determinare riflessi finanziari sia i commi 7 del novellato articolo 8, laddove si prevede che la Banca d'Italia possa disporre ispezioni, avvalendosi per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti, del Corpo della Guardia di Finanza, che il comma 6 dell'articolo 8-*bis*, laddove si prevede il coinvolgimento del Ministero della giustizia e di quello dell'Economia e delle finanze, nella irrogazione delle sanzioni per le violazioni in materia.

Parimenti, anche quanto all'articolo 8-*ter*, pur considerando le rassicurazioni espressamente fornite in merito dalla RT, non sembrano potersi escludere maggiori fabbisogni, in termini di risorse umane e strumentali, derivanti dalle disposizioni in esame, in capo alle Amministrazioni coinvolte.

In definitiva, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità per il dispositivo in esame nel suo complesso, che andrebbe accompagnata da una RT con l'indicazione di tutti i dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>